

Proposta N° 5 / Prot.		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____
Data 01/02/2016		L'impiegato responsabile _____

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione del Consiglio Comunale

N° 35 del Reg. Data 17/03/2016	OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 110/15 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE MILITO SALVATORE C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 1081/13.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		NOTE

L'anno duemilasedici il giorno diciassette del mese di marzo alle ore 18,00 nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

		Pres. Ass.			Pres. Ass.		
1	Raneri Pasquale	SI	-	16	Longo Alessandro	SI	-
2	Ferrarella Francesco	SI	-	17	Milito Stefano (1959)	-	SI
3	Milito Stefano (1962)	-	SI	18	Rimi Vincenzo	-	SI
4	Caldarella Gioacchina	SI	-	19	Dara Francesco	SI	-
5	Fundarò Antonio	-	SI	20	Dara Sebastiano	-	SI
6	Vesco Benedetto	SI	-	21	Vario Marianna	SI	-
7	Nicolosi Antonio	-	SI	22	Ruisi Mauro	-	SI
8	Caldarella Ignazio	SI	-	23	Allegro Anna Maria	SI	-
9	Rimi Francesco	-	SI	24	Trovato Salvatore	SI	-
10	Pipitone Antonio	SI	-	25	Calvaruso Alessandro	SI	-
11	Pirrone Rosario Dario	-	SI	26	Di Bona Lorena	SI	-
12	Castrogiovanni Leonardo	SI	-	27	Gabellone Francesco	SI	-
13	Scibilia Giuseppe	-	SI	28	Coppola Gaspare	-	SI
14	Stabile Giuseppe	-	SI	29	Sciacca Francesco	SI	-
15	Campisi Giuseppe	SI	-	30	Piccichè Davide	-	SI

PRESENTI N. 17

ASSENTI N. 13

Assume la Presidenza il v/Presidente Vesco Benedetto
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati

Consiglieri scrutatori

- 1) Sciacca Francesco
- 2) Longo Alessandro
- 3) Caldarella Gioacchina

La seduta è pubblica

In continuazione di seduta

Consiglieri presenti n. 17

IL PRESIDENTE

Passa a trattare l'argomento posto al n. 10 dell'o.d.g. relativo a: **RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 110/15 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE MILITO SALVATORE C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 1081/13** e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 110/15 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE MILITO SALVATORE C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 1081/13.**

Premesso:

- in data 15/07/2012, l'Avv. Fabio Serafino, per conto e nell'interesse del Sig. Milito Salvatore, inviava con Raccomandata a questo Ente la richiesta di risarcimento, volta all'integrale ristoro dei danni materiali riportati dalla propria autovettura, tutti conseguenti al sinistro stradale. Il risarcimento di cui sopra è richiesto per il seguente motivo: in data 17/12/2011 il Sig. Milito Salvatore, alle ore 07,30 circa, si trovava alla guida della propria autovettura, allorquando nel ripartire da una sosta lungo il marciapiede destro della P.zza Pittore Renda di Alcamo adiacente il Bar Grazia, finiva contro una cunetta che delimitava la sede stradale;
- in data 12/09/2013 con prot. n. 45508 è pervenuto Atto di Citazione proposto dall'Avv. Fabio Serafino, giusta procura, per conto e nell'interesse, del Sig. Milito Salvatore, con il quale si chiedeva di ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro e da addebitare al Comune di Alcamo ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero in subordine ex art. 2043 c.c.; di condannare il convenuto Comune di Alcamo al risarcimento del danno materiale subito dall'autovettura VW Golf targata CE 208 EP di proprietà del Sig. Milito, nella misura di € 625,76 oltre al danno da fermo tecnico e svalutazione commerciale, in via equitativa; altresì condanna il convenuto al risarcimento dei danni come sopra specificati in favore dell'attore, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione delle somme dal sorgere del credito alla data del soddisfo ;
- con delibera n. 358 del 14/11/2013, la Giunta Municipale autorizzava il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro-tempore, a resistere in giudizio, conferendo la nomina legale all'avvocato Giovanna Mistretta, che si costituiva in giudizio con Comparsa di Costituzione e Risposta del 04/02/2014, depositata presso la cancelleria del Giudice di Pace di Alcamo in pari data;

- in data 04/05/2015 il Giudice di Pace di Alcamo, nel proc. iscritto al N.R.G. 1081/13 ha emesso sentenza n. 110/15, con la quale condannava il convenuto Comune di Alcamo al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 438,04, oltre interessi legali da calcolarsi su detta somma rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla data del fatto al saldo effettivo; condanna, altresì, il Comune di Alcamo, al pagamento delle spese processuali che liquida, ex D.M.G. 10/03/2014 n.55, in complessivi € 365,86, di cui € 40,86 per spese esenti ed € 325,00 per competenze, oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese forfettarie del 15%;
- in data 04/06/2015 l'attore ha notificata la predetta sentenza, manifestando, di tal guisa, la volontà di porre in esecuzione il titolo;
- pertanto si dovrà procedere al riconoscimento debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € **1.200,00**, al fine di evitare ulteriori danni derivanti da eventuale procedura coatta;
- inoltre, è al vaglio l'esame, da parte degli Uffici, proporre eventuale appello sul ritenuto presupposto che il fatto non è stato pienamente provato;
- di conseguenza è opportuno sottoporre al vaglio del C.C. la presente proposta di delibera di riconoscimento debito fuori bilancio;
- la polizza CHARTIS EUROPE s.a. RCT/RCO n. ILI0001342, e che copre anche il sinistro per cui è riconoscimento, prevede una franchigia per sinistro di € 20.000,00 - giusta art.7;
- sulla presente proposta di deliberazione è stata attivata la procedura di cui all'art. 55 bis del Vigente Regolamento di Contabilità;
- richiamato l'art. 194 del d. lgs. 267/2000, il quale alla lett. a) indica nelle sentenze la fattispecie da riconoscere obbligatoriamente;
- considerato che la somma di € **1.200,00**, (come da sentenza n. 110/15), trova copertura al Cap. 112380 cod. 1.11.1.110 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio" del Bilancio d'Esercizio 2015 riportati ai residui passivi con nota n. 1200 del 19/01/2016;
- visto il parere reso dal Collegio dei revisori dei Conti in data.....;
- vista la Relazione del Segretario Generale del 29/12/2015 pervenuta in data 07/01/2016;
- visto il parere reso dalla seconda Commissione consiliare in data.....;
- visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, pareri questi, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

PROPONE DI DELIBERARE

- di riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 110/15 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo, nella causa civile iscritta al N.R.G. n. 1081/13 promossa dal Sig. Milito Salvatore contro il Comune di Alcamo;
- di dare atto che il debito complessivo relativo alla sentenza in oggetto, è pari ad € **1.200,00**, e trova copertura al Cap. 112380 Cod. 1.11.1.110 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio" del Bilancio d'Esercizio 2015 riportati ai residui passivi con nota n. 1200 del 19/01/2016;
- di demandare al Dirigente di Settore l'espletamento degli atti gestionali ivi compresa la regolarizzazione contabile, ove necessaria.

Cons.re Vario:

Precisa che dalla lettura degli atti si evince che nella zona dell'incidente c'è un divieto di sosta e l'auto incidentata era posteggiata. Riferisce ancora che i nostri meccanici nel ricostruire le fasi dell'incidente hanno dichiarato che partendo da fermo è impossibile che si sia procurato un danno di tale entità quale la rottura del cambio. Si chiede pertanto come mai un giudice ha espresso una simile sentenza.

Cons.re Calvaruso:

Chiede anche per questo debito fuori bilancio, se c'è la possibilità di proporre appello o altro provvedimento consequenziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: **RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 110/15 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE MILITO SALVATORE C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 1081/13**

Visti i pareri resi ai sensi di legge

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista il parere reso dalla II Commissione Consiliare con verbale n. 22 del 17/03/2016;

Visto il verbale n. 4 del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 16/02/2016;

Con n. 10 voti favorevoli espressi per alzata di mano

Presenti n.17

Assenti n. 13 (Coppola, Dara S., Fundarò, Milito S. (62), Milito S. (59), Nicolosi, Piccichè, Pirrone, Rimi F., Rimi V., Ruisi, Scibilia e Stabile).

Votanti n. 12

Voto contrari n. 2 (Calvaruso e Vario)

Astenuti n. 5 (Di Bona, Gabellone, Raneri, Dara F. e Caldarella G.) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

DELIBERA

- di riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 110/15 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo, nella causa civile iscritta al N.R.G. n. 1081/13 promossa dal Sig. Milito Salvatore contro il Comune di Alcamo;
- di dare atto che il debito complessivo relativo alla sentenza in oggetto, è pari ad € **1.200,00**, e trova copertura al Cap. 112380 Cod. 1.11.1.110 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio" del Bilancio d'Esercizio 2015 riportati ai residui passivi con nota n. 1200 del 19/01/2016;
- di demandare al Dirigente di Settore l'espletamento degli atti gestionali ivi compresa la regolarizzazione contabile, ove necessaria.

Letto approvato e sottoscritto _____

IL V/PRESIDENTE
F.to Benedetto Vesco

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Raneri Pasquale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cristofaro Ricupati

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla residenza municipale

IL SEGRETARIO GENERALE

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 08/10/2015 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati

N.F.

COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale N°22 del 17/03/2016

<p>Da inviare a:</p> <p><input type="checkbox"/> Sindaco</p> <p><input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio</p> <p><input type="checkbox"/> Segretario Generale</p> <p><input type="checkbox"/> Assessore _____</p>	<p>Ordine del Giorno:</p> <hr/> <p>Note</p> <p>Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio sentenza n. 110/15 emessa dal giudice di pace di Alcamo nella causa civile Milito Salvatore c/ Comune di Alcamo</p> <p>Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio sentenza n. 184/2014 emessa dal giudice di pace di Alcamo nella causa civile Saullo Pietro c/ Comune di Alcamo</p>
---	--

Presente Assente Entrata Uscita Entrata Uscita

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Vario Marianna	SI		10.30			
V/Presidente	Di Bona Lorena	SI		10.30			
Componente	Calvaruso Alessandro	SI		10.30			
Componente	Dara Sebastiano		SI				
Componente	Pirrone Rosario Dario		SI				
Componente	Rimi Francesco		SI				
Componente	Stabile Giuseppe	SI		10.30			

L'anno Duemilasedici (2016), il giorno 17 del mese di Marzo alle ore 10.30, presso i locali della presidenza del Consiglio – Piazza Ciullo, si riunisce la Seconda Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Vario Marianna, il V/Presidente Di Bona Lorena, e i componenti Calvaruso Alessandro e Stabile Giuseppe.

Pertanto, verificata la presenza del numero legale, il presidente della Commissione apre la seduta e passa alla trattazione al primo punto dell'O.d.G.: Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio sentenza n. 110/15 emessa dal giudice di pace di Alcamo nella causa civile Milito Salvatore c/Comune di Alcamo.

Dalla lettura degli atti si evince che per quanto riguarda la causa Milito Salvatore, la polizia municipale ha evidenziato che nella strada in considerazione vi era un divieto di sosta.

Inoltre dalla relazione dei meccanici del comune, che hanno ricostruito il presunto evento è emerso che a causa di una depressione sul margine destro della carreggiata la coppa dell'olio ha leggermente toccato il manto stradale e tengono a precisare che in tale circostanza è inverosimile che si sia potuto verificare la rottura del cambio.

Pertanto la commissione, ancora una volta non riesce a capire come mai tali fatti non siano stati presi in considerazione dal giudice che ha emesso tale sentenza.

Il presidente mette a votazione l'atto deliberativo:

FAVOREVOLE: Stabile

ASTENUTO: Di Bona

CONTRARIO: Vario, Calvaruso

Per quanto emerso dalle operazioni di voto, la commissione esprime

PARERE NEGATIVO

Sulla richiesta di parere di cui in oggetto

La Commissione passa alla trattazione del secondo punto all'o.d.g.: Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio sentenza n. 184/2014 emessa dal giudice di pace di Alcamo nella causa civile Saullo Pietro c/ Comune di Alcamo.

Dalla lettura degli atti si rileva che mancano i rilievi fotografici, la relazione dei servizi tecnici manutentivi, pertanto la Commissione si riserva di approfondire ulteriormente l'argomento in sede di Consiglio Comunale.

Il presidente mette a votazione l'atto deliberativo:

FAVOREVOLE: Stabile

ASTENUTO: Di Bona, Vario

CONTRARIO: Calvaruso


Per quanto emerso dalle operazioni di voto, la commissione esprime

PARERE NEGATIVO


Sulla richiesta di parere di cui in oggetto

Alle ore 11.30 il presidente chiude i lavori della commissione.

La Segretaria Supplente

Sig.ra Lorena Di Bona 

Il presidente

Sig.ra Marianna Vario 

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 110/15 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE MILITO SALVATORE C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 1081/13

INDICE ATTI ALLEGATI

1. Comunicazione ex art. 55 bis Reg. Contabilità;
2. copia richiesta risarcimento danni -- del 15/07/2012;
3. copia Atto di Citazione del 12/09/2013 prot. n.45508;
4. copia incarico sig. Graziano Manno (U.T.T.) del 23/10/2013;
5. copia Ordinanza Sindacale n. 295 del 06/10/1997;
6. copia relazione di servizio dei Sigg. Dulcetta e Dattolo (meccanici del Settore) del 05/11/2013;
7. copia relazione Geom. Gaetano Cusumano e M. A. De Blasi del 12/11/2013;
8. copia delibera n. 358 del 14/11/2013;
9. copia di Comparsa Costituzione e Risposta dell'Avv. G. Mistretta del 05/02/2015;
10. copia comparsa conclusionale dell'Avv. Fabio Serafino del 06/03/2015;
11. copia comparsa conclusionale dell'Avv. G. Mistretta depositata il 13/03/2015;
12. copia sentenza del 04/05/2015 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo;
13. copia Verbale di Udienza.

Segr. gen.le
Prot. int. n. del
Prot. gen.le n. 18 del 16.2.2016



CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO 17 FEB. 2016
Prot. n. 18 del 16.2.2016
Assegnata al Settore
Il 17 FEB. 2016 il Segretario Generale

CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n°4

del 16 Febbraio 2016

- Al Sig. Segretario Generale
- Al Sig. Presidente del Consiglio
- Al Sig. Direttore di Ragioneria
- LORO SEDI

Oggetto: *Parere del 16/02/16 alla proposta di deliberazione n. 5 del 01/02/16 trasmessaci con nota n. 2926 del 09/02/2016, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio Sentenza n°110/15 emessa dal Giudice Di Pace di Alcamo - nella causa civile Milito Salvatore c/Comune di Alcamo - N.R.G. 1081/13"*

Il giorno 16 febbraio 2016, alle ore 10.20 si è riunito presso lo studio del Rag. Varvaro Stefano con sede in Alcamo Viale Europa 280/d, il Collegio dei Revisori nelle persone dei revisori: Rag. Stefano Varvaro, Dott. Antonio Maltese

- per esaminare i documenti pervenuti dall'Ufficio di Segreteria del Comune di Alcamo con nota del n. 2926 del 09/02/2016, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio, per come riportato in oggetto", al fine di esprimere il proprio parere:
- Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
- Visti gli allegati alla nota n. 2926;
- Vista la Sentenza allegata;

- Visto che ai sensi dell'art. 194, lett. a) del D. Lgs. 267/2000, il Debito Fuori Bilancio in oggetto, risulta legittimamente riconoscibile
- Considerato che al pagamento del suddetto debito quantificato in Euro 1.200,00 trova copertura l'Cap. 112380 Cod. 1.11.1.110 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debiti fuori bilancio" del bilancio esercizio 2015 riportato a residui passivi con nota n. 1200 del 19/01/2016;
- Considerato che è stata attivata la procedura di cui all'art. 55 bis del vigente Regolamento di contabilità;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente del Settore Servizi Economico - Finanziario;
- Visto l'O.R.E.L. e lo statuto comunale,

ESPRIME

parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

La riunione si conclude alle ore 11,20 previa stesura e sottoscrizione del presente verbale per gli adempimenti previsti.

Alcamo, li 16/02/16

Il Collegio dei Revisori


Il Presidente

Rag. Stefano Varvaro




Il componente

Dott. Maurizio Anzalone



Il componente

Dott. Viola Graziano





**CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI**

Oggetto: RELAZIONE ai SENSI DELL'ART. 55 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N.110/15 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE MILITO SALVATORE C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 1081/13

IL SEGRETARIO GENERALE

Visti gli atti tutti del procedimento;

Letta la nota prot. n. 13096 del 24.06.2015 concernente la comunicazione in oggetto;

In riferimento alla proposta di debito fuori bilancio di cui all'oggetto relazione quanto segue :

- in data 15/07/2012, l'Avv. Fabio Scrafino, per conto e nell'interesse del Sig. Milito Salvatore , inviava con Raccomandata a questo Ente la richiesta di risarcimento, volta all'integrale ristoro dei danni materiali riportati dalla propria autovettura, tutti conseguenti al sinistro stradale. Il risarcimento di cui sopra è richiesto per il seguente motivo: *"in data 17/12/2011 il Sig. Milito Salvatore, alle ore 07,30 circa, si trovava alla guida della propria autovettura, allorché nel ripartire da una sosta lungo il marciapiede destro della P.zza Pittore Renda di Alcamo adiacente il Bar Grazia, finiva contro una cunetta che delimitava la sede stradale"*;
- in data 12/09/2013 con prot. n. 45508 è pervenuto Atto di Citazione proposto dall'Avv. Fabio Serafino, giusta procura, per conto e nell'interesse, del Sig. Milito Salvatore, con il quale si chiedeva di ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro e da addebitare al Comune di Alcamo ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero in subordine ex art. 2043 c.c.; di condannare il convenuto Comune di Alcamo al risarcimento del danno material subito dall'autovettura VW Golf targata CE 208 EP di proprietà del Sig. Milito, nella misura di € 625,76, oltre al danno da fermo tecnico e svalutazione commerciale, in via equitativa; altresì di condannare il convenuto al risarcimento dei danni come sopra specificati in favore dell'attore, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione delle somme dal sorgere del credito alla data del soddisfo,
- in data 23/10/2013 l'Ufficio Sinistri, di competenza del Sig. Flauto, chiede al Sig. Graziano Manno (U.T.T.) di verificare se sul luogo era presente segnale di divieto e fosse stata emessa ordinanza; dal fascicolo risulta emessa Ordinanza Sindacale n. 295 del 06/10/1997 con la quale si evince che nella Piazza Pittore Renda è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in detta Piazza, tratto che va dalla Via U. Bassi alla Via Mirabella, ambo i lati;
- in data 05/11/2013 i Signori Dulcetta Giovanni e Dattolo Baldassare, Meccanici Specializzati, dipendenti Comunali, redigevano relazione in merito al presunto sinistro;
- in data 12/11/2013 il Geom. Gaetano Cusumano ed il Geom. M. A. De Blasi tecnici del Comune di Alcamo effettuavano sopralluogo sul luogo del presunto sinistro e redigevano relazione;
- con delibera n.358 del 14/11/2013, la Giunta Municipale autorizzava il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco *pro-tempore*, a resistere in giudizio, conferendo la nomina legale all'avvocato Giovanna Mistretta, che si costituiva in giudizio con Comparsa di Costituzione e Risposta del 04/02/2014, depositata presso la cancelleria del Giudice di Pace di Alcamo in pari data, con la quale chiedeva di ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda dell'attore; ritenendo e dichiarando che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo;

- ritenendo e dichiarando l'imputabilità dell'evento, ex art. 1227 C.C. in capo all'attore: in subordine ritenere e dichiarare il concorso di colpa del Sig. Milito;
- in data 05/02/2015 l'Avv. Giovanna Mistretta depositava, presso la cancelleria del Giudice di Pace di Alcamo, Comparsa di Costituzione e Risposta;
 - in data 06/03/2015 l'Avv. Fabio Serafino depositava, presso la cancelleria del Giudice di Pace di Alcamo, Comparsa Conclusionale;
 - in data 13/03/2015 l'Avv. Giovanna Mistretta depositava, presso la cancelleria del Giudice di Pace di Alcamo, Comparsa Conclusionale;
 - in data 04/05/2015 il Giudice di Pace di Alcamo, nel proc. iscritto al N.R.G. 1081/13 ha emesso sentenza n. 110/15, con la quale condannava il convenuto Comune di Alcamo al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 438,04, oltre interessi legali da calcolarsi su detta somma rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla data del fatto al saldo effettivo, addebitando all'attore una percentuale del 30%; condanna, altresì, il Comune di Alcamo, al pagamento delle spese processuali che liquida, ex D.M.G. 10/03/2014 n.55, in complessivi € 365,86, di cui € 40,86 per spese esenti ed € 325,00 per competenze, oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese forfettarie del 15%;
 - in data 04/06/2015 è stata notificata la predetta sentenza;
 - di conseguenza si deve procedere al riconoscimento debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 994,27 arrotondato per eccesso ad € 1.200,00;
 - vista la polizza CHARTIS EUROPE s.a. RCT/RCO n. ILI0001342, e che copre anche il sinistro per cui è riconoscimento, prevede una franchigia per sinistro di € 20.000,00 - giusta art.7;
 - inoltre, è al vaglio l'esame, da parte dell' Ufficio Legale, proporre eventuale appello sul ritenuto presupposto che il fatto non è stato pienamente provato.
 - Ciò posto, dall'esame della sentenza emergono delle incongruenze che avrebbero potuto essere valorizzate in chiave di gravame con buone probabilità di successo.
 - Tuttavia allo stato degli atti non risulta essere proposto appello.

Alcamo li 29.12.2015

Il Segretario Generale

F. I. <-RICUPATI-



**CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI
IV SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI**

Prot. n. 13096 del 24/06/2015

**AL SEGRETARIO GENERALE
SEDE**

**E p. c. AL SIGNOR SINDACO
SEDE**

**AL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
SEDE**

Oggetto: COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N.110/15 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE MILITO SALVATORE C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 1081/13


In riferimento alla proposta di debito fuori bilancio di cui all'oggetto si relaziona quanto segue :

- in data 15/07/2012, l'Avv. Fabio Serafino, per conto e nell'interesse del Sig. Milito Salvatore , inviava con Raccomandata a questo Ente la richiesta di risarcimento, volta all'integrale ristoro dei danni materiali riportati dalla propria autovettura, tutti conseguenti al sinistro stradale. Il risarcimento di cui sopra è richiesto per il seguente motivo: *"in data 17/12/2011 il Sig. Milito Salvatore, alle ore 07,30 circa, si trovava alla guida della propria autovettura, allorquando nel ripartire da una sosta lungo il marciapiede destro della P.zza Pittore Renda di Alcamo adiacente il Bar Grazia, finiva contro una cunetta che delimitava la sede stradale"*;
- in data 12/09/2013 con prot. n. 45508 è pervenuto Atto di Citazione proposto dall'Avv. Fabio Serafino, giusta procura, per conto e nell'interesse, del Sig. Milito Salvatore, con il quale si chiedeva di ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro e da addebitare al Comune di Alcamo ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero in subordine ex art. 2043 c.c.; di condannare il convenuto Comune di Alcamo al risarcimento del danno material subito dall'autovettura VW Golf targata CE 208 EP di proprietà del Sig Milito, nella misura di € 625,76, oltre al danno da fermo tecnico e svalutazione commerciale, in via equitativa; altresì di condannare il convenuto al risarcimento dei danni come sopra specificati in favore dell'attore, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione delle somme dal sorgere del credito alla data del soddisfo,
- in data 23/10/2013 l'Ufficio Sinistri, di competenza del Sig. Flauto, chiede al Sig. Graziano Manno (U.T.T.) di verificare se sul luogo era presente segnale di divieto e fosse stata emessa ordinanza; dal fascicolo risulta emessa Ordinanza Sindacale n. 295 del 06/10/1997 con la quale si evince che nella Piazza Pittore Renda è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in detta Piazza, tratto che va dalla Via U. Bassi alla Via Mirabella, ambo i lati;
- in data 05/11/2013 i Signori Dulcetta Giovanni e Dattolo Baldassare, Meccanici Specializzati, dipendenti Comunali, redigevano relazione in merito al presunto sinistro;
- in data 12/11/2013 il Geom. Gaetano Cusumano ed il Geom. M. A. De Blasi tecnici del Comune di Alcamo effettuavano sopralluogo sul luogo del presunto sinistro e redigevano relazione;

- con delibera n.358 del 14/11/2013, la Giunta Municipale autorizzava il Comune di Alcamo in persona del Sindaco *pro-tempore*, a resistere in giudizio, conferendo la nomina legale all'avvocato Giovanna Mistretta, che si costituiva in giudizio con Comparsa di Costituzione e Risposta del 04/02/2014, depositata presso la cancelleria del Giudice di Pace di Alcamo in pari data, con la quale chiedeva di ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda dell'attore; ritenendo e dichiarando che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo; ritenendo e dichiarando l'imputabilità dell'evento, ex art. 1227 C.C. in capo all'attore; in subordine ritenere e dichiarare il concorso di colpa del Sig. Milito;
- in data 05/02/2015 l'Avv. Giovanna Mistretta depositava, presso la cancelleria del Giudice di Pace di Alcamo, Comparsa di Costituzione e Risposta;
- in data 06/03/2015 l'Avv. Fabio Serafino depositava, presso la cancelleria del Giudice di Pace di Alcamo, Comparsa Conclusionale;
- in data 13/03/2015 l'Avv. Giovanna Mistretta depositava, presso la cancelleria del Giudice di Pace di Alcamo, Comparsa Conclusionale;
- in data 04/05/2015 il Giudice di Pace di Alcamo, nel proc. iscritto al N.R.G. 1081/13 ha emesso sentenza n. 110/15, con la quale condannava il convenuto Comune di Alcamo al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 438,04, oltre interessi legali da calcolarsi su detta somma rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla data del fatto al saldo effettivo; condanna, altresì, il Comune di Alcamo, al pagamento delle spese processuali che liquida, ex D.M.G. 10/03/2014 n.55, in complessivi € 365,86, di cui € 40,86 per spese esenti ed € 325,00 per competenze, oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese forfettarie del 15%;
- in data 04/06/2015 è stata notificata la predetta sentenza;
- di conseguenza si deve procedere al riconoscimento debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 994,27 arrotondato per eccesso ad € 1.200,00;
- vista la polizza CHARTIS EUROPE s.a. RCT/RCO n. II.10001342, e che copre anche il sinistro per cui è riconoscimento, prevede una franchigia per sinistro di € 20.000,00 - giusta art.7;
- inoltre, è al vaglio l'esame, da parte dell' Ufficio Legale, proporre eventuale appello sul ritenuto presupposto che il fatto non è stato pienamente provato;

Alcamo li 24/06/2015

Il Dirigente Settore Servizi Tecnici
Ing. Enza Anna Partino



AVVOCATO FABIO SERAFINO

VIA MASSIMO D'AZEGLIO 37- 91011 ALCAMO (TP)

Fabio Serafino

TEL FAX 09241507432

Alcamo, li 15.7.2012

Raccomandata A.R.

Spett. le
Comune di Alcamo
Palazzo di Città
91011 Alcamo (TP)

Oggetto: richiesta risarcimento danni sinistro del 17.12.2011 avvenuto ad Alcamo, nella Via Piazza Pittore Renda

Formulo la presente in nome e per conto di MILITO SALVATORE, nato ad Alcamo il 29.05.1968 ed ivi residente nella Via La Rocca n. 188, (C.F. MLT SVT 68E29A176L), elettivamente domiciliato presso il mio studio legale, il quale mi ha conferto espresso mandato al fine di richiedere il risarcimento dei danni materiali riportati dalla propria autovettura VW Golf targata CE 208 EP, in occasione di un evento infortunistico avvenuto ad Alcamo, in data 17.12.2011, alle ore 07.30 circa.

In tale occasione il mio cliente si trovava alla guida della propria autovettura, allorché nel ripartire da una sosta lungo il margine destro della Piazza Pittore Renda di Alcamo, - adiacente il Bar Grazia, finiva contro una cunetta che delimita la sede stradale, come si evince dalla ritrazione fotografica che si produce.

In conseguenza dell'impatto si determinava la rottura del cambio dell'autovettura del mio cliente, per la cui riparazione è stata effettuata la spesa di E 625,76, come da fattura che allego.

Ebbene, considerato che l'incidente suddetto è avvenuto per fatto e colpa a Voi certamente imputabile, con la presente Vi invito e diffido all'integrale risarcimento dei danni fisici subiti dalla mia cliente nella misura dovuta.

Al riguardo allego copia dichiarazione testimoniale

Tanto ad ogni più lato effetto di legge, ivi compreso quello interruttivo della prescrizione

Attendo riscontro
Distinti saluti.

(Avvocato Fabio Serafino)

15/7/12

*Va al Comm. D. 10/12/11
fu elaborato quanto richiesto
23/1/12
Va al Sp. C. H. (H.T.F.)
fu verificato se sul proprio
prezioso seggio si è verificato
l'evento sinistro ed allegare
foto ed altri documenti
23/1/12
Serafino*

COPIA

Prot. n. 45508
Assegnata al settore
~~12 SET 2013~~
GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Tel Fax 0924 507432
Via Massimo D'Azeglio n. 37
Alcamo



Atto di citazione

MILITO SALVATORE, (cf. MLT SVT 68E29A176L), nato ad Alcamo il 29.05.1968 ed ivi residente nella Via Vito La Rocca n. 188, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Serafino (C.F. SRF FBA 74P01D423O) per procura a margine del presente atto elettivamente domiciliato presso lo studio legale dello stesso, sito ad Alcamo nella Via Massimo D'Azeglio n. 37 (n. di fax al quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni e/o notificazioni 0924 507432 indirizzo email fabioserafino@yahoo.it PEC avvfabioserafino@pec-mail.it

PROCURA: Delega a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni fase e grado, compreso il procedimento esecutivo e l'eventuale giudizio di opposizione, l'Avv. FABIO SERAFINO conferendogli la facoltà di transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare la rinuncia, chiamare terzi in causa incassare, quietanzare e farsi sostituire. Autorizzo espressamente l'Avv. Fabio Serafino a quietanzare ed incassare direttamente e per mio conto le eventuali somme da corrispondersi in favore dello scrivente, manlevando espressamente da qualsivoglia responsabilità. Eleggo domicilio presso lo studio dello stesso, sito ad Alcamo nella Via Massimo D'Azeglio n. 37. Dichiaro, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Dec. Lgs. 196/03, di essere stato informato che i dati personali richiesti direttamente o raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presta il consenso al loro trattamento. Dichiaro altresì di avere ricevuto l'informativa ex art. 4 d.lgs 28/2010 e dei benefici di cui agli artt. 17/20 del med. Decreto in materia di mediazione, come da allegato. F.TO Milto Salvatore f.to Avv. Fabio Serafino

CITA

IL COMUNE DI ALCAMO in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato ope legis presso il Palazzo di Città, a comparire avanti al Giudice di Pace di Alcamo all'udienza del 25 novembre 2013 ore 9,00 e seguenti, nei locali di sue ordinarie sedute, siti ad Alcamo, con invito a costituirsi nelle forme ed entro il termine di legge ed a comparire nell'udienza indicata dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art.168 bis c.p.c., con avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 38 e 167 c.p.c. e che non comparendo si procederà nella loro contumacia per ivi sentire chiedere l'accoglimento delle infrascritte domande attrici per la cui intelligenza si premette quanto segue

In fatto ed in diritto

A) In data 17 dicembre 2011, alle ore 07,30 circa, Salvatore Milito si trovava alla guida della propria autovettura VW Golf targata CE 208 EP, allorquando nel ripartire da una sosta lungo il margine destro della Piazza Pittore Renda, (adiacente al Bar Grazia) finiva contro una cunetta che delimita la sede stradale, non segnalata, di cui all'allegata ritrazione fotografica.

In conseguenza dell'urto si determinava la rottura del cambio dell'autovettura, per la cui riparazione è stata effettuata la spesa di E. 625,76 come da fattura di pari importo che si produce

FEB...

Con comunicazione raccomandata del 16.7.2012 e successive l'attore tramite lo scrivente procuratore, richiedeva il risarcimento dei danni materiali subiti in dipendenza dell'incidente per cui è causa al Comune di Alcamo, quale ente custode e proprietario del tratto stradale teatro del sinistro e responsabile, come tale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 e 2051 c.c.

- *RESPONSABILITÀ DEL COMUNE DI ALCAMO EX ART. 2051 C.C.*

La responsabilità dell'ente territoriale convenuto, alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale, è certamente fondata sull'art. 2051 c.c. essendosi ripetutamente affermato il principio secondo cui nei confronti della P.A. proprietaria della strada si configura un rapporto di custodia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c.

Indiscutibile, infatti, che la disciplina dell'art. 2051 c.c. si applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti della strada per la cattiva ed omessa manutenzione delle strade, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad essa deriva dai poteri effettivi di disponibilità e di controllo sulle medesima da parte del Comune di Alcamo.

L'aver lasciato la strada priva di adeguata manutenzione con una cunetta posta vicino al marciapiede priva di adeguata manutenzione e segnalazione è certamente comportamento imputabile all'ente territoriale convenuto, a maggiore ragione se lo stesso ha omesso di segnalare adeguatamente il pericolo connesso all'uso della sede stradale.

Sul punto è pacifico in giurisprudenza che " *gli enti proprietari delle strade devono provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze, c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta*

Trattasi di obbligo derivante dal mero fatto di essere proprietari, il quale può concorrere con ulteriori obblighi del medesimo ente o di altri, derivante da altre normative, ed in particolare, dalla disciplina dettata dall'art. 2051 c.c. (Cass. Civ. Sez. III 22 4 2010 n. 9527).

Tale obbligo, peraltro, è sancito anche dall'art. 14 del codice della strada, il quale prevede, come noto, che l'ente proprietario della strada debba provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della strada e delle sue pertinenze, per assicurare la sicurezza degli utenti della strada, ivi compresi i pedoni

Ed ancora, in tema di danni subiti dagli utenti della strada la Giurisprudenza, sia di legittimità che di merito ha ravvisato la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla P.A. nella qualità di proprietaria e custode ex lege dei beni demaniali e patrimoniali, tutte le volte in cui, come nello specifico, sia ravvisabile un nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato

Infatti, la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo ed ai fini della sua configurabilità è sufficiente che sussista nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (Cass. 2563/2007)

- **IN SUBORDINE – RESPONSABILITÀ EX ART. 2043 C.C.**

In subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudicante non ritenesse fondata la responsabilità dell'ente territoriale convenuto ex art. 2051 c.c., andrà comunque affermata la responsabilità dello stesso per violazione del principio del *neminem ledere* di cui all'art. 2043 c.c.

Ad oggi l'ente territoriale convenuto non ha provveduto a formulare offerta risarcitoria. Pertanto ci si vede costretti al presente giudizio onde chiedere che

PIACCIA ALL' ILLUSTRISSIMO GIUDICE DI PACE

Ritenere e dichiarare che l'incidente per cui è causa meglio descritto nella parte narrativa si è verificato per fatto e colpa imputabile al Comune di Alcamo quale ente gestore e/o proprietario e/o custode del tratto di strada luogo del sinistro per le motivazioni di cui alla narrativa

Conseguentemente, ritenere e dichiarare la responsabilità del Comune di Alcamo per l'insidia e/o trabocchetto rappresentato dalla deformazione del tratto di strada teatro del sinistro, di cui alla narrativa ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero in subordine ex art. 2043 c.c.

Liquidare il danno materiale subito dall'autovettura VW Golf targata CE 208 EP di proprietà di Salvatore Milito nella misura di E. 625,76 ovvero in quell'altra ritenuta conforme a giustizia secondo le risultanze di causa, oltre al danno da fermo tecnico e svalutazione commerciale, in via equitativa.

Condannare, in conseguenza della superiore valutazione, il convenuto Comune di Alcamo in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni come sopra specificati in favore dell'attore, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione delle somme dal sorgere del credito alla data del soddisfo.

Il tutto mantenendo espressamente la domanda entro il limite di E. 1032,00.

Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre l.v.a. e c.p.a.

Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 488/99, dichiara che il procedimento ha un valore di E. 1032,00

Si produce: ritrazioni fotografiche; copia raccomandate a/r inviate al Comune di Alcamo, fattura di riparazione

IN VIA ISTRUTTORIA chiede ammettersi:

- **PROVA TESTIMONIALE** sull'an debeatur con SAVALLO LORENZO, residente ad Alcamo, nella Via Amari n. 75, per riferire sui seguenti capitoli:

A) Vero e che in data 17 dicembre 2011, alle ore 07.30 circa, Salvatore Mito si trovava alla guida della propria autovettura VW Golf largata CE 208 EP, allorquando nel ripartire da una sosta lungo il margine destro della Piazza Pittore Renda finiva contro una cunetta che delimita la sede stradale

B) Vero è che tale cunetta era posta sul margine destro della carreggiata, adiacente al Bar Grazia che costeggia il marciapiede

C) Vero e che tale cunetta era priva di cemento e ricoperta d'acqua

D) Vero è che nessuna indicazione segnalava la presenza della cunetta

E) Vero e che non appena il conducente della VW ripartì la marcia, l'autovettura rimase bloccata a causa della rottura del cambio

F) Vere sono le ritrazioni fotografiche allegate al fascicolo di parte attrice, che ritraggono lo stato dei luoghi del sinistro, che confermo.

- **PROVA TESTIMONIALE** sul quantum debeatur con il legale rappresentante della ditta Selar s.n.c. sul seguente capitolato.

1. Vero è confermo la fattura di riparazione allegata che mi viene esibita

Con espressa riserva di produrre i documenti ed articolare ulteriori richieste istruttorie, ivi compresa eventuale c.t.u. tecnica estimativa, che si riterranno più opportune anche in considerazione del comportamento processuale di controparte.

Alcamo, li

(Avv. Fabio Serafino)

Istante come innanzi sottoscritto Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Trapani Sezione Distaccata di Alcamo notifico il superiore atto di citazione a

- COMUNE di ALCAMO, in persona del suo Sindaco pro tempore, domiciliato ope legis presso il Palazzo di Città, mediante rilascio di copia a mani

[Handwritten notes and signatures]
Il sottoscritto...
Data...
Firma...

AVVOCATO FABIO SERAFINO
VIA MASSIMO D'AZEGLIO 37- 91011 ALCAMO (TP)
fabio.serafino@alice.it

TEL FAX 09241507432

Alcamo, li 15.7.2012

Raccomandata A R

Spett.le
Comune di Alcamo
Palazzo di Città
91011 Alcamo (TP)

Oggetto: richiesta risarcimento danni sinistro del 17.12.2011 avvenuto ad Alcamo, nella Via Piazza Pittore Renda

Formulo la presente in nome e per conto di MILITO SALVATORE nato ad Alcamo il 29.05.1968 ed ivi residente nella Via La Rocca n. 188, (C.F. MLT SVT 68E29A176L), elettivamente domiciliato presso il mio studio legale, il quale mi ha conferito espresso mandato al fine di richiedere il risarcimento dei danni materiali riportati dalla propria autovettura VW Golf targata CE 208 EP, in occasione di un evento infortunistico avvenuto ad Alcamo in data 17.12.2011, alle ore 07.30 circa.

In tale occasione il mio cliente si trovava alla guida della propria autovettura, allorquando nel ripartire da una sosta lungo il margine destro della Piazza Pittore Renda di Alcamo, - adiacente il Bar Grazia, finiva contro una cunetta che delimita la sede stradale, come si evince dalla ritrazione fotografica che si produce

In conseguenza dell'impatto si determinava la rottura del cambio dell'autovettura del mio cliente, per la cui riparazione è stata effettuata la spesa di E 825.76, come da fattura che allego

Ebbene, considerato che l'incidente suddetto è avvenuto per fatto e colpa a Voi certamente imputabile, con la presente Vi invito a diffido all'integrale risarcimento dei danni fisici subiti dalla mia cliente nella misura dovuta.

Al riguardo allego copia dichiarazione testimoniale

Tanto ad ogni più lato affetto di legge, ivi compreso quello interruttivo della prescrizione

Attendo riscontro
Distinti saluti.

(Avvocato Fabio Serafino)



1577
2/1/12

*Va al Gen. D'Azeglio
fu elaborato quanto richiesto
23/1/12
Voi al Sp. G. Milito (U.T.T.)
fu riferito di se sul luogo e
presente se ne è stato
fatto un rilievo sinistri ed allegare
foto 23/1/12
23/1/12*



011 1997
SEGRETERIA

COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE POLIZIA URBANA

Prot.N. 46721
del 6 OTT 1997

ORDINANZA N. 295

IL SINDACO

VISTA la necessità di adottare provvedimenti in ordine alla disciplina del traffico in alcune vie di questo centro urbano, al fine di rendere più fluida la circolazione veicolare, anche ai fini del risparmio energetico;

RITENUTO a tal fine adottare provvedimenti nei riguardi di alcune vie di questo centro urbano;

VISTO l'art.5 e 37 del Nuovo Codice della Strada;

VISTO l'art.7 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n.285, che dà facoltà ai Comuni di porre obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione stradale nei centri urbani;

ORDINA

PIAZZETTA VESPRI:

E' istituita in detta Piazza il divieto di circolazione.

Nel lato del Corso Sei Aprile é istituito un posteggio riservato a moto e motocicli.

PIAZZA PITTORE RENDA:

E' istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in detta Piazza tratto che va dalla via Ugo Bassi alla via Mirabella ,ambo i lati.

VIALE ITALIA ALTEZZA NO. 12:

E' istituito uno stallo di sosta riservato all'invalida Incardona Francesca, con l'autovettura targata PA 780941.-

VIA PIAVE:

E' istituito il divieto di sosta con rimozione a bo i lati.

%%%%%%%%%

VIA CASALE:

E' istituito il senso unico di marcia direzione NORD - SUD tratto che va da via Piave a via Ten. Mariano Manno.

VIA T. NINO NAVARRA:

E' istituito il senso unico di marcia direzione SUD - NORD tratto che va da via Ten. Mariano Manno a via Piave.

VIA NIZZA:

E' istituito il senso unico di marcia direzione NORD - SUD tratto che va da via Piave a Ten. Mariano Manno.

VIA TEN. PIETRO FUNDARO':

E' istituito il senso unico di marcia direzione SUD - NORD tratto che va da via Ten. Mariano Manno a via Piave.

VIA SOLFERINO:

VIA SAN TOMMASO:

VIA MATTEOTTI:

E' istituito il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato sinistro.

VIA ADELKAM :PARTE DESTRA CHE DAL VICOLO CASCIAR CONDUCE A VIA S.OLIVA.

E' istituito il divieto di sosta con rimozione forzata sulla parte destra del tratto di strada di via Adelmam, che dal Vicolo Casciar conduce a via Sant. Oliva.-

La popolazione verrà messa a conoscenza della presente Ordinanza a mezzo i prescritti segnali stradali.

I trasgressori saranno puniti con le pene previste dal Codice strada.

Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

- 6 OTT. 1997

Alcalde 1)

IL CAPO SERVIZIO
SETTORE POLIZIA URBANA
Vincenzo Sciacchitano



IL SINDACO
(Dr. Massimo Ferrara)



CITTA' DI ALCAMO
Provincia di Trapani
Settore Promozione Economica e Servizi Ambientali

Alcamo li 5.11.2013

Al Dirigente Settore Servizi Manutentivi

E, p.c.

Al Dirigente Avvocatura comunale

LORO SEDI

Oggetto: relazione di servizi in merito al presunto sinistro occorso il 17.12.2011 all'atv. Golf targata CE208EP di proprietà del Signor Milito Salvatore -

I sottoscritti Dulcetta Giovanni e Dattolo Baldassare aventi la qualifica di Meccanici Specializzati ed appartenenti al Settore in intestazione, facendo seguito all'incarico ricevuto da codesto Dirigente, in riferimento a quanto in oggetto, in data odierna, alle ore 08.15 circa, con l'automezzo comunale Fiat Fiorino si sono recati in questa Piazza Pittore Renda ed hanno con esso effettuato una sosta negli stessi luoghi indicati dal sig. Milito Salvatore ovvero "lungo il margine destro della Piazza Pittore Renda (adiacente Bar Grazia)" in modo da "ricostruire" il presunto evento dannoso; all'esito dell'esperimento è emerso che effettivamente a causa di una depressione presente sul margine destro della carreggiata la coppa dell'olio ha leggermente toccato il manto stradale senza tuttavia registrarsi rottura della stessa, in quanto l'urto è stato del tutto assorbito. Ad ogni modo, preme evidenziare che il cambio (posto nella Golf VW trasversalmente in alto e a sinistra) è assai inverosimile che avrebbe potuto nelle circostanze descritte dal sig. Milito subire rotture. Infine, esaminando le voci di spesa di cui alla fattura n. 188 del 27.12.2011 della ditta SELAR, prodotta dal sig. Milito, non è dato riscontrare una riparazione conseguente a rottura accidentale (cs. saldatura c/o cambio della carcassa), infatti l'unico intervento riscontrato è "cambio al banco scomposto e ricomposto" che attiene in uno con i componenti sostituiti (asta cambio, anello di tenuta) alla vetustà e all'usura dello stesso e non a rotture accidentali.


Tanto si doveva.

I relatori

Dulcetta Giovanni *Dulcetta Giovanni*
Dattolo Baldassare *Dattolo Baldassare*


55 11-13
1335


Sistema 4motion








ITD
ItalianTestdriveblogspot.com













CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

IV SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

RELAZIONE DI SOPRALLUOGO

OGGETTO: SOPRALLUOGO DEL 12.11.2013 IN MERITO AD UN PRESUNTO SINISTRO DEL 17.12.2011 PER IL QUALE IL SIG. MILITO SALVATORE HA INOLTRATO ISTANZA RISARCITORIA.

In riferimento al presunto sinistro di cui in oggetto, per il quale è stata formulata istanza risarcitoria pervenuta agli atti di quest'Ufficio in data 14.10.2013, i sottoscritti Geom. Gaetano Cusumano e Geom. M. Antonina De Blasi, tecnici del comune di Alcamo in servizio presso il Settore Servizi Tecnici e Manutentivi, su incarico del Dirigente di Settore, hanno eseguito il sopralluogo, ed effettuati i rilievi necessari all'espletamento dell'incarico ricevuto redigono la presente per riferire quanto segue:

- Nel luogo ove la ditta, nell'istanza di risarcimento indica come punto dell'incidente, cioè, lungo il margine destro della Piazza Pittore Renda di Alcamo, adiacente il Bar Grazia, il manto stradale è alquanto uniforme, non presenta anomalie che possono giustificare la rottura del cambio dell'autovettura incidentata. Le basole della cunetta, per la raccolta delle acque piovane e il relativo convogliamento nella pubblica fognatura, si presentano ad una quota inferiore di pochi centimetri rispetto al manto stradale (vedi foto n°1).
- Si precisa inoltre che nel tratto di strada di cui sopra è posto un cartello stradale che segnala il divieto di sosta e zona soggetta a rimozione (vedi foto n°2).

Si fa rilevare che la foto prodotta dal Legale di parte, Avv. Fabio Serafino, indica come luogo del presunto sinistro il tratto di strada successivo al lato adiacente il Bar Grazia. Anche in questo tratto il manto stradale è alquanto uniforme con delle piccole sbavature al bordo della cunetta di raccolta delle acque piovane che si presenta non lineare e con un maggiore dislivello, causato presumibilmente da uno scavo per lavori eseguiti in loco.

I sottoscritti hanno effettuato una sosta negli stessi luoghi indicati, nella foto con un'autovettura Fiat Panda. Gli stessi, ripartendo dalla sosta a moderata velocità, tenendo conto che la piazza si trova all'interno del perimetro urbano, ad alta densità di traffico, l'autovettura non ha riportato alcun danno in quanto il fondo della stessa non ha nemmeno sfiorato il manto stradale.

Si allegata documentazione fotografica

Tanto si doveva.

Visto:
Ing. Antonino Renda

PER RICEVUTA
13/11/13

I Tecnici comunali


Geom. Gaetano Cusumano

Geom. M. A. De Blasi

FOTO N° 1



FOTO N° 2



Proposta N° <u>3P1</u> / Prot.		Inviata ai capi gruppo Consiliari
Data <u>13-11-2013</u>		il _____ Prot N° _____ L'impiegato responsabile _____

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>358</u> del Reg.	OGGETTO:	Lite Milito Salvatore c/Comune di Alcamo – udienza del 25/11/2013 davanti al Giudice di Pace di Alcamo – Autorizzazione a resistere in giudizio – nomina legale Avv. Giovanna Mjstretta.
Data <u>14-11-2013</u>		
Parte riservata alla Ragioneria	NOTE	
Bilancio _____	Immediata esecuzione	
ATTO n _____	<input checked="" type="checkbox"/> SI	
Titolo _____ Funzione _____	<input type="checkbox"/> NO	
Servizio _____ Intervento _____	<i>Me</i>	
Cap. _____		

L'anno duemilatredici il giorno Quotordici del mese di Novembre alle ore 16.30 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRES.	ASS.	FAV.	CONTR.	ASTEN.
1) Sindaco	Bonventre Sebastiano	X		X		
2) Assess. V.Sind.	Paglino Giacomo	X		X		
3) Assess. Anz.	Simone Giuseppe F.	X		X		
4) Assessore	Trapani Ferdinando		X			
5) Assessore	Abbinanti Gianluca	X		X		
6) Assessore	Melodia Massimo	X		X		
7) Assessore	Palmeri Elisa	X		X		

Presiede il Sindaco **Sebastiano Bonventre**

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Cristofaro Ricupati**.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **Lite Milito Salvatore c/Comune di Alcamo – udienza del 25/11/2013 davanti al Giudice di Pace di Alcamo – Autorizzazione a resistere in giudizio – nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.**

Premesso:

- che con prot. gen. n°45508 del 12/09/2013 è pervenuto un atto di citazione contro questo Ente, relativo a risarcimento danni materiali richiesti dal Sig. Milito Salvatore nato ad Alcamo il 29/05/1968 e residente ad Alcamo via Vito La Rocca n° 188;
- che l'udienza è prevista per il giorno 25/11/2013, davanti al Giudice di Pace di Alcamo;
- che le circostanze del sinistro, per il quale viene richiesto il risarcimento dei danni materiali così come esposte dal legale di parte, sono le seguenti: *“in data 17/12/2011, alle ore 07,30 circa, il Sig. Milito Salvatore alla guida della propria autovettura VW Golf targata CE 208 EP, nel ripartire da una sosta lungo il margine destro della Piazza Pittore Renda adiacente il Bar Grazia, finiva contro una cunetta non segnalata che delimita la sede stradale. Conseguentemente all'urto la macchina riportava danni alla macchina (rottura del cambio).*

Tenuto conto:

- dagli accertamenti di natura amministrativa e tecnica, dai quali è emerso: che nella Piazza Pittore Renda è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto che va dalla via Ugo Bassi alla via Mirabella, ambo i lati, così come previsto da ordinanza n° 295 del 06/10/1997 e che nel tratto viario interessato è apposta segnaletica stradale di divieto di sosta in ambo i lati, così come da ritrazioni fotografiche più esaustive;
- che conseguentemente si ritiene
- che il sinistro si è verificato in costanza di rapporto assicurativo tra questo Ente e la Compagnia Chartis Europe SA
- che la garanzia è prestata con una franchigia di € 20.000,00;
- che in caso di soccombenza nel giudizio, l'Ente è tenuto a risarcire € 1.032,00 oltre I.V.A. e c.p.a., così come richiesto dalla controparte.

Ritenuto di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo Legale rappresentante pro-tempore, Sindaco Dott. Sebastiano Bonventre, per i motivi espressi in narrativa, di resistere in giudizio davanti al Giudice di Pace di Alcamo, per la lite promossa dal Sig. Milito Salvatore nato ad Alcamo il 29/05/1968 e residente ad Alcamo via Vito La Rocca n° 188

Ritenuto doversi procedere alla nomina del legale che rappresenti e difenda questo Ente in ogni fase, stato e grado della lite, e che tale nomina potrà essere conferita all'Avv. Giovanna Mistretta, conferendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge, ivi compreso la chiamata di terzo, la proposizione di domanda riconvenzionale e quant'altro utile per una valida difesa;


- Vista la L.R. n. 16 del 15/03/63 e successive modifiche ed aggiunte;

- Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 recepito dall'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48 del 11/12/1991, così come novellato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dai competenti Dirigenti di Settore, pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Sindaco Dott. Sebastiano Bonventre per i motivi espressi in narrativa, a resistere in giudizio nella lite intentata Sig. Milito Salvatore nato ad Alcamo il 29/05/1968 e residente ad Alcamo via Vito La Rocca n° 188, davanti al Giudice di Pace di Alcamo, in ogni fase, stato e grado del giudizio;
- 2) di nominare legale del Comune di Alcamo l'Avv. Giovanna Mistretta, conferendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge, ivi compreso la chiamata di terzo, la proposizione di domanda riconvenzionale e quant'altro utile per una valida difesa;
- 3) di dare atto che nessuna spesa deriva dal presente provvedimento;
- 4) di volere dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Proponente
Responsabile del procedimento



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: **Lite Milito Salvatore c/Comune di Alcamo – udienza del 25/11/2013 davanti al Giudice di Pace di Alcamo – Autorizzazione a resistere in giudizio – nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.**

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi di legge;

Visto (eventuali leggi di settore)

Visto l'O.FE.LI. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi palesemente

DELIBERA

1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: **Lite Milito Salvatore c/Comune di Alcamo – udienza del 25/11/2013 davanti al Giudice di Pace di Alcamo – Autorizzazione a resistere in giudizio – nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.**

Contestualmente

Ravvisata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;

Con voti unanimi espressi palesemente;

DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: **Lite Milito Salvatore c/Comune di Alcamo – udienza del 25/11/2013 davanti al Giudice di Pace di Alcamo – Autorizzazione a resistere in giudizio – nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.**

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della L.R. 48/91 e s.m.i.

I sottoscritti Dirigente del Settore Servizi Tecnici e dell'Avvocatura Comunale

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, 06/11/2013

Avvocatura Comunale
Avv. Giovanna Mistretta

Il Dirigente
Settore Servizi Tecnici
Ing. Capo E.A.Parrino

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, 13 NOV 2013

Il Dirigente di Settore
Il Direttore di Ragioneria
(Dr. Sebastiano Luppino)

Visto: L'Assessore al ramo

Letto approvato e sottoscritto _____

IL SINDACO
F.to Bonventre Sebastiano

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Simone Giuseppe F.sco

F.to Cristofaro Ricupati

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Generale

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 17 NOV 2013 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16-11-2013

Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati

GIOVANNA MISTRETTA

Comune di Alcamo, via Sen. Fr.sco Parrino, 51
Tel.: 0924590431 - Tel/Fax: 0924507129
Mobile: 329 7508530
email: avvnmistretta@gmail.com - PEC: giovanna.mistretta@avvocatitrapani.legalmail.it

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Comparsa di Costituzione e Risposta

procedimento n. 1081/2013, ud. 05.02.2014 - G.d.P. Avv. E. Granozzi

Per il **COMUNE DI ALCAMO**, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, Sindaco Prof. Dott. Sebastiano Bonventre, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Mistretta, (C.F.:MSTGNN43A54D086R), giusta procura rilasciata a margine del presente atto ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura comunale, sita in Alcamo via Sen. F.sco Parrino, 51.

Ai sensi e per gli effetti del D.L. 35/2005 si indicano, n. di fax, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica dell'avv. Giovanna Mistretta:

0924-507129 PEC.: giovannamistretta@avvocatitrapani.legalmail.it

- convenuto -

C O N T R O

MILITO SALVATORE, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Serafino, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Alcamo nella via Massimo D'Azeglio n. 37

- attore -

F A T T O

Con atto di citazione notificato in data 12.09.2013, il sig. Milito Salvatore, ha convenuto in giudizio il Comune di Alcamo per sentirlo dichiarare responsabile dei danni materiali asseritamente subiti a causa ed in occasione del sinistro verificatosi in Alcamo lungo il margine destro della Piazza Pittore Renda (adiacente Bar Grazia), in data 17/12/2011, alle ore 07.30 circa. Più precisamente il sig. Milito asserisce che nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati, si trovava alla guida del veicolo VW golf targato CE208EP, e descrive che "nel ripartire da una sosta lungo il margine destro della Piazza Pittore Renda, (adiacente il Bar Grazia) finiva contro una cunetta che delimita la sede stradale, non segnalata...".

In conseguenza dell'urto si determinava la rottura del cambio della vettura per un costo complessivo di €.625,76.

In data 15.07.2012 inoltrava richiesta di risarcimento del danno ed unitamente inviava: fattura di riparazione del veicolo, ritrazione fotografica del luogo del

Nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Alcamo nomino a rappresentarmi e difendermi in ogni fase, stato e grado del presente giudizio, l'avvocato Giovanna Mistretta, con ogni facoltà di legge, compresa quella di proporre riconvenzionale, domanda incidentale, chiamata di terzo, motivi aggiunti, proporre appello, impugnare qualsiasi provvedimento ritenuto lesivo dei propri interessi, transigere e rinunciare, totalmente e/o parzialmente all'azione o agli atti del giudizio, promuovere procedimento esecutivo, atto di precetto, pignoramenti sia mobiliari che immobiliari. Eleggo domicilio presso

Avv. Giovanna Mistretta

Avv. Fabio Serafino

Avv. E. Granozzi

Avv. M. S. ...

Alcamo li

*Il Sindaco
(Sebastiano Bonventre)*

E' autentica
avv. Giovanna Mistretta

presunto incidente e copia fotostatica del documento di riconoscimento di un teste sig Savallo Lorenzo.

In data 14.10.2013 i tecnici comunali Geom. Cusumano e Geom. De Blasi effettuavano sopralluogo ed esaminato il luogo teatro del lamentato incidente potevano verificare che: nel punto indicato dal sig. Milito ed adiacente il bar Grazia *“il manto stradale è alquanto uniforme, non presenta anomalie che possano giustificare la rottura del cambio dell'autovettura incidentata. Le basole della cunetta, per la raccolta delle acque piovane ed il relativo convogliamento nella pubblica fognatura, si presentano ad una quota inferiore di pochi centimetri rispetto al manto stradale. Si precisa inoltre che nel tratto di strada di cui sopra è posto un cartello stradale che segnala il divieto di sosta e zona soggetta a rimozione”*. Essi, pertanto, nulla rilevavano di quanto lamentato dal Milito, anzi potevano accertare che una eventuale sosta che lo stesso avesse effettuato su quel lato della strada era irregolare perché espressamente vietata da apposita cartellonistica.

Non solo, verificato che la ritrazione fotografica inviata dal Milito ritraeva un punto della stessa strada, non proprio adiacente il bar Grazia, ma posta parecchi metri più avanti, alla fine dell'isolato successivo, effettuavano verifica anche in quel punto. Infatti, la foto inviata dal Milito, piuttosto che ritrarre il punto indicato nella narrazione, ritraeva la parte finale dell'isolato successivo, posto in corrispondenza dell'incrocio dove insiste un rifornimento di carburante, e collocato proprio all'altezza delle strisce pedonali. E' evidente che una sosta in quel punto è altrettanto illegittima, ma in tale punto osservavano che tra la cunetta ed il bordo della strada esisteva un maggior dislivello. A quel punto, decidevano di effettuare una verifica con la fiat panda di servizio. Effettuavano la sosta nel punto esatto indicato nella detta foto e da lì ripartivano a moderata velocità (tenendo conto che ci troviamo in pieno centro abitato ed in zona ad alta densità di traffico). Nonostante abbiano effettuato la medesima manovra descritta dall'attore la loro vettura non riportava alcun danno ed il fondo della stessa non ha neppure sfiorato il manto stradale.

Dubitando della reale verifica dell'incidente denunciato, attese le dinamiche anomale e le conseguenze (rottura del cambio) totalmente incompatibili con lo stato dei luoghi, veniva disposto ulteriore accertamento tecnico da parte di due meccanici specializzati in servizio presso il Comune di Alcamo. Gli stessi sigg.ri

Dulcetta Giovanni e Dattolo Baldassare in data 05.11.2013 si recavano sui luoghi ed effettuavano la sosta nel punto esatto indicato nella ritrazione fotografica prodotta dal Milito. Con la vettura in uso (Fiat Fiorino) accertavano che la parte inferiore della vettura (più precisamente coppa dell'olio) aveva effettivamente toccato il manto stradale senza tuttavia provocarne alcuna rottura. A seguito dell'esperimento e delle conoscenze tecniche dovute al loro lavoro potevano relazionare che quanto lamentato dal sig. Milito non poteva mai essersi verificato in quanto *"il cambio... "*, che nella Golf VW è posto trasversalmente in alto ed a sinistra) *"... è assai inverosimile che avrebbe potuto nelle circostanze descritte dal sig. Milito subire rotture"*. Ed infine, esaminando le voci di intervento contenute nella prodotta fattura n. 188/2011 così dichiarano *".....non è dato riscontrare una riparazione conseguente a rottura incidentale (es. saldatura e/o cambio della carcassa)..... l'unico intervento riscontrato è cambio al banco scomposto e ricomposto- che attiene in uno con i componenti sostituiti (asta cambio, anello di tenuta) alla vetustà e all'usura dello stesso e non a rotture accidentali"*.

In conseguenza di tutto quanto osservato dai tecnici incaricati, questa avvocatura comunicava al legale di controparte che l'incidente non poteva essere oggetto di transazione in quanto non si erano rinvenuti i presupposti di fatto dai quali poteva emergere un nesso causale tra l'evento ed il luogo ove lo stesso si sarebbe verificato. Alla luce di tutto quanto sopra:

Preliminarmente si contesta quanto narrato, lamentato e richiesto dall'attore, anche nella sua fattuale esistenza, in quanto la circostanza e l'accadimento dell'incidente è totalmente sformato di prova sia quanto al fatto storico sia quanto alle sue conseguenze circa i danni subiti, ed infondato anche secondo il principio dell'*"id quod plerumque accidit"*.

In attesa che l'attore fornisca le prove di quanto dichiara di essere accaduto, si chiede il rigetto delle domande tutte perché totalmente destituite di fondamento sia in punto di fatto che di diritto e ciò per le seguenti ragioni:

I fatti lamentati, se mai accaduti, sembrerebbero non essere accaduti laddove indicato sia in atto di citazione che nella originaria richiesta di risarcimento, e se mai accaduti unico ed esclusivo responsabile sembra esserne il sig. Milito Salvatore che, in occasione dell'occorso, era alla guida del veicolo incidentato, il

e/o bene che è stato teatro dell'evento sia di proprietà del soggetto convenuto ma è necessario che lo stesso sia l'unica causa a cagione della quale l'evento si sia verificato, e non semplice occasione di esso.

Ed ancora, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità ha più volte affermato che l'Ente pubblico proprietario della cosa e/o del bene causa dell'evento non sempre e non necessariamente è responsabile di tutto ciò che accade solo in virtù del titolo di proprietà, ma bisogna, in concreto verificare che non siano intervenuti nella sequenza degli eventi, fatti che abbiano, da soli, determinato il suo verificarsi quale, nello specifico, il comportamento negligente ed imprudente dello stesso soggetto danneggiato.

Quindi, la mancata prudenza e diligenza sono fatti che da soli possano costituire causa dell'incidente; fatti idonei ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento.

Non solo, ma comportamenti imprudenti, illegittimi, negligenti, possono interrompere quel nesso di causalità necessario al fine di rinvenire responsabilità in capo all'Ente proprietario della strada. Nel caso di specie, l'attore ha sostato su un tratto di strada ove era vietato e sulle strisce pedonali, tenendo una condotta di guida non adeguata.

Per quanto sopra esposto

VOGLIA IL GIUDICE DI PACE ADITO

- ritenere e dichiarare infondata **in fatto** ed **in diritto** la domanda dell'attore, per tutte le ragioni dettagliatamente esposte nella parte narrativa della presente comparsa, oltre che totalmente sfornita di prova sull'*an* e sul *quantum* e rigettarla sotto ogni profilo;
- ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo;
- ritenere *in toto*, di contro, l'imputabilità dell'evento, ex art. 1227 c.c. in capo al sig. Milito Salvatore e/o in subordine in concorso con esclusione del risarcimento dei danni richiesti e/o riduzione percentuale nella misura di concorso che verrà ritenuta sussistente;
- in via meramente subordinata e qualora codesto Giudice ritenesse di accogliere in tutto o in parte le richieste dell'attore, ridurre l'ammontare dei danni richiesti

STUDIO LEGALE
AVV. FABIO SERAFINO
Via Massimo D'Azeglio, 37
91011 Alcamo TP
Tel. fax 0923.67432
P.IVA: 02 093 690 812

GIUDICE DI PACE DI ALCAMO Dottoressa Granozzzi r.g. 1081/2013

Comparsa Conclusionale Udienza discussione del 3 4.2015

MILITO SALVATORE, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Serafino

ATTORE

CONTRO

IL COMUNE DI ALCAMO, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Mistretta

CONVENUTO

SCAMBIO

Fatto e svolgimento del giudizio di primo grado.

A). In data 17 dicembre 2011, alle ore 07,30 circa, Salvatore Milito si trovava alla guida della propria autovettura VW Golf targata CE 208 EP, allorquando nel ripartire da una sosta lungo il margine destro della Piazza Pittore Renda, (adiacente al Bar Grazia) finiva contro una cunetta che delimita la sede stradale, non segnalata, di cui all'allegata ritrazione fotografica.

In conseguenza dell'urto si determinava la rottura del cambio dell'autovettura, per la cui riparazione è stata effettuata la spesa di E. 625,76, come da fattura di pari importo che si produce.

Con comunicazione raccomandata del 16 7 2012 e successive l'attore tramite lo scrivente procuratore, richiedeva il risarcimento dei danni materiali subiti in dipendenza dell'incidente per cui è causa al Comune di Alcamo quale ente custode e proprietario del tratto stradale teatro del sinistro e responsabile, come tale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 e 2051 c.c.

In particolare, in detta comunicazione veniva inviata copia della ritrazione fotografica del luogo del sinistro, si da consentire all'ente territoriale di istruire il sinistro e procedere alla eventuale definizione dello stesso

Terminata l'istruttoria il Comune di Alcamo addiveniva alla determinazione di non effettuare il dovuto risarcimento

L'attore, pertanto si vedeva costretto ad intraprendere la presente azione al fine di ottenere il riconoscimento giudiziale della propria pretesa creditoria

In corso di causa si costituiva il Comune di Alcamo, contestando le avverse domande. La causa veniva istruita mediante produzione documentale ed espletamento di prova testimoniali. Precisate le conclusioni la causa veniva rinviata all'udienza del 3/4/2015 per la discussione,

- *IN DIRITTO: RESPONSABILITÀ DEL COMUNE DI ALCAMO QUALE ENTE CUSTODE DEL TRATTO STRADALE EX ART. 2051 C.C.*

Preliminarmente, vorremmo sgombrare il campo da qualsivoglia equivoco volutamente insinuato da controparte al fine di sottrarsi alle proprie responsabilità. Invero, lo stato dei luoghi del sinistro così come descritto in citazione è ben noto all'ente territoriale convenuto, per avere questi avuto fornita la documentazione fotografica attestante esattamente il punto in cui si è verificato l'incidente. A nulla infatti, rileva la sterile contestazione avversaria che la foto inviata dall'attore non ritraesse la insidia stradale posta nelle adiacenze del Bar Grazia - Piazza Pittore Renda. Invero, contrariamente a quanto *ex adverso* ritenuto tale insidia si trova "adiacente" al Bar Grazia, e non nell'isolato successivo come pure controparte vorrebbe ritenere.

Infatti, riprendendo l'insegnamento del dizionario della lingua italiana "Garzanti", il termine *adiacente* vuol dire "che sta vicino, che si trova nelle vicinanze, in prossimità". È quindi fin troppo evidente che la foto inviata al Comune e la relativa sconnessione del manto stradale trovatisi proprio nell'immediata vicinanza del Bar Grazia, laddove tale locuzione è stata utilizzata proprio al fine di consentire al Comune di individuare il luogo del sinistro.

Ricognizione che, per altro, l'ente territoriale convenuto ha certamente effettuato, così come confermato dallo stesso convenuto nella propria comparsa di costituzione e risposta. Pertanto nessun equivoco può sorgere in ordine allo stato dei luoghi - insidia stradale che ha determinato il sinistro per cui è causa

Parimenti, si contesta altresì la dedotta circostanza secondo cui nel tratto di strada in questione fosse presente un divieto di sosta. Invero, il divieto di sosta e la relativa cartellonistica è esistente nel tratto immediatamente precedente al dislivello della cunetta di cui alla ritrazione fotografica allegata, non certamente in quello ivi ritratto, che non è delimitato da alcun divieto.

Nello specifico, il cartello di divieto di sosta è posto solamente nel tratto iniziale di detta Piazza (tra il negozio Giù Per terra ed il Bar Grazia) al solo fine di consentire agli autobus ed ai mezzi pesanti di eseguire agevolmente la rotatoria della Piazza, ma non certamente nel tratto evidenziato dalle ritrazioni fotografiche prodotte, la cui sosta è certamente consentita e non vietata da alcun divieto.

Sul punto, il Comune di Alcamo si è guardato ben dal produrre ritrazioni fotografiche che evidenzino la presenza di eventuale cartellonistica in corrispondenza del dislivello della cunetta.

Pertanto la sosta in quel tratto operata dall'autovettura dell'attore è certamente legittima e regolare, se è vero, come è indiscutibile, che all'attore non è stata elevata alcuna contravvenzione da parte degli agenti della Polizia Municipale di Alcamo.

Ed ancora accertata che la sosta dell'autovettura dell'attore sia stata del tutto regolare e legittima, va detto che la presenza delle strisce pedonali sulla sede stradale non impedisce certamente all'attore il transito con la propria autovettura, ovvero di eseguire la manovra di retromarcia da cui si è determinata la rottura del cambio. Ricordiamo a noi stessi, infatti, che le strisce pedonali hanno la unica funzione di consentire l'attraversamento pedonale, concedendo a questi il diritto di precedenza. Alla luce di quanto sopra, le argomentazioni difensive di controparte appaio quindi del tutto irrilevanti e prive di pregio

A) RISULTANZE DELLA PROVA TESTIMONIALE teste Savallo Leonardo, di parte attrice sull'an debeatur, escusso all'udienza del 12.5.2014.

Sgombrato il campo di siffatti equivoci, va detto che è evidente nella fattispecie per cui è causa la responsabilità del Comune di Alcamo in ordine alla determinazione dell'evento lesivo de quo, quale ente proprietario e custode del tratto stradale de quo e come tale responsabile ex lege (art. 2051 c.c. art. 14 n. 1 lettera a codice della strada) degli eventuali danni patiti dagli utenti della strada.

Le risultanze di causa, invero, hanno evidenziato la (esclusiva) responsabilità dell'ente territoriale convenuto.

E' stato infatti incorso di causa fornita positiva e puntuale prova della dinamica e della sussistenza del sinistro così come rappresentato dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio

In particolare, l'esame del teste Savallo Lorenzo, escusso all'udienza del 12/5/2014 ha confermato la dinamica del fatto così come rappresentata nell'atto introduttivo del giudizio, confermando tutti i capitoli di prova deferiti, di cui all'atto di citazione. In particolare, il teste ha confermato:

A) che in data 17 dicembre 2011, alle ore 07,30 circa, Salvatore Milito si trovava alla guida della propria autovettura VW Golf targata CE 208 EP, allorquando nel ripartire da una sosta lungo il margine destro della Piazza Pittore Renda, finiva contro una cunetta che delimita la sede stradale

B) che tale cunetta era posta sul margine destro della carreggiata, nei pressi del bar grazia, che costeggia il marciapiede

C) che tale cunetta era priva di cemento e ricoperta d'acqua.

D) che nessuna indicazione segnalava la presenza della cunetta.

E) che non appena il conducente della VW ripartì la marcia l'autovettura rimase bloccata a causa della rottura del cambio

Ha altresì riconosciuto le ritrazioni fotografiche allegate nel fascicolo di parte attrice, allo stesso esibite.

A ben vedere il racconto del teste è certamente attendibile e rilevante, stante che lo stesso ha direttamente assistito al verificarsi dell'evento in quanto " *mi risulta personalmente la buca in questione in cui abito nelle vicinanze e la buca è stata riparata recentemente, circa un mese or sono*".

Sulla rilevanza della prova e sull'attendibilità del racconto nessun dubbio può sussistere stante che il teste ha ulteriormente specificato che *ho casualmente assistito all'incidente perché nella villa della Piazza Pittore Renda proprio di fronte al luogo ove si è verificato l'incidente.*

Il teste ha altresì fornito ulteriori specificazioni e chiarimenti, riferendo che " *la Golf era di colore grigio, e che la Golf non poté rimanere in moto poiché come disse il proprietario, si era rotto il cambio*"

Ed allora, se queste sono le risultanze di causa, allora non vi è che non veda la esclusiva responsabilità dell'ente territoriale convenuto, quale custode e proprietario del tratto stradale ove si è verificato il sinistro, in ordine all'evento per cui è causa. Altrettanto evidente è la mancanza di alcun addebito di colpa, anche minima a carico dell'attore, se è vero, come è stato dimostrato, che al momento dell'incidente la sconnessione della cenetta non era visibile, stante che era coperta d'acqua e che, peraltro, nessun cartello evidenziava la presenza della sconnessione stessa

SULLE PROVE TESTIMONIALI CONTROPARTE.

A) ESAME DELLA PROVA CON DE BLASI MARIA ANTONIA e CUSUMANO GAETANO, escussi all'udienza del 12.5.2015.

Nessun rilievo può assumere siffatta prova. I testi infatti, si sono limitati a confermare di avere eseguito il sopralluogo, riferendo in maniera di tutto arbitraria, che la buca è stata rinvenuta non nel luogo indicato dall'attore, bensì più avanti, all'angolo con la Via Pia Opera Pastore

A ben vedere, siffatto luogo è proprio quello indicato dall'attore e puntualmente evidenziato dalle ritrazioni fotografiche allegata al fascicolo di parte attrice!

Tanto è vero che il teste Cusumano Gaetano, dipendente comunale, ha riferito che "riconosco nella foto allegata al fascicolo di parte attrice che mi viene mostrato il dissesto della cunetta che era allegata alla richiesta di risarcimento"!!!!

Ed allora al di là della circostanza sull'utilizzo dell'aggettivo adiacente riferito al Bar Grazia, è fin troppo chiaro che nessun dubbio può sussistere in ordine all'individuazione del dissesto della cunetta, che si trova nella Piazza Pittore Renda, sul margine destro della strada, adiacente il Bar Grazia, ovvero nelle immediate vicinanze di questo, ovvero qualche metro più avanti ma sempre sul margine destro della Piazza Pittore Renda, così come visibile dalla fotografia prodotta. Il Comune peraltro, ha perfettamente eseguito il sopralluogo sul posto ed individuato la sconessione della cunetta, ben potendo quindi istruire correttamente il sinistro e procedere alla definizione del sinistro, anche in considerazione della esiguità delle ragioni del contendere.

B) ESAME DELLA PROVA CON IL TESTE DULCETTA GIOVANNI, escusso all'udienza del 12/5/2014

Il Comune di Alcamo avrebbe voluto dimostrare l'inverosimiglianza del sinistro per cui è causa, e nello specifico la rottura del cambio dell'autovettura dell'attore, sulla base di un fantomatico accertamento tecnico eseguito da parte di due meccanici dipendenti comunali. In corso di causa è stato quindi escusso il teste Giovanni Dulcetta, il quale ha confermato di avere eseguito il siffatto accertamento tecnico.

Orbene è di palese evidenza che siffatta prova non potrà assumere alcuna rilevanza giuridica nel presente giudizio.

In primo luogo, siffatto accertamento è stato eseguito con un'autovettura di servizio del Comune di Alcamo (nello specifico con una Fiat Fiorino) e non con la stessa autovettura dell'attore (VolkWagen Golf).

Non occorre essere meccanici o esperti per capire che basta solo questa considerazione per rendersi immediatamente conto dell'assoluta inattendibilità dell'esperimento. Ed ancora anche la modalità con cui si esegue la manovra di retromarcia, così come il posizionamento delle vetture sulla sede stradale, può comportare certamente diverse conseguenze.

In buona sostanza secondo l'assunto di controparte (e del relativo meccanico) ogni manovra eseguita in quelle condizioni dovrebbe comportare la rottura di un cambio di un'autovettura. Ciò è chiaramente un'assurdità.

Fermo restando quanto sopra, va altresì detto che siffatto accertamento eseguito unilateralmente da controparte è chiaramente inammissibile ed irrilevante perché non eseguito nel contraddittorio delle parti.

La buona sostanza il Comune di Alcamo vorrebbe portare all'interno del processo una prova, quale un esperimento tecnico, in mancanza di contraddittorio, per di più eseguita da un proprio dipendente comunale.

Riteniamo superflua ogni ulteriore considerazione sul punto.

* * * * *

• ***IN DIRITTO - RESPOBSABILITA Del Comune di Alcamo ex art 2051***

c.c.

Fermo restando quanto sopra in punto di prova del fatto storico e di risultanze istruttorie, la questione in punto di diritto si inquadra nell'alveo di applicazione dell'art 2051 c.c. Sul punto, peraltro, si riporta il più recente orientamento della S.C. di Cassazione in materia. Orbene, i Giudici di legittimità, con la sentenza del 19/2/2013 n. 4039, e successive di analogo tenore, hanno ribadito l'ormai consolidato principio dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. a carico della pubblica amministrazione.

Tale responsabilità, come noto, integra una vera e propria ipotesi di responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione nei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode, responsabilità esclusa solamente dal caso fortuito, ovvero da elementi esterni recanti i caratteri dell'inevitabilità ed imprevedibilità (il cui onere probatorio incombe alla P.A).

Invero, nella detta sentenza i Giudici della Cassazione ribadiscono il principio secondo cui: *“il riferimento all'art. 2043 c.c. appare in conferente ed improprio sotto il profilo giuridico. Sulla scia di sempre più convincenti opinioni della dottrina, la giurisprudenza di questa Corte ha iniziato a ritenere concettualmente ed astrattamente configurabile, nei confronti della P.A. la responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., relativamente ai danneggiamenti subiti a seguito dell'utilizzo di strade pubbliche. Si è preso atto che il non essere non applicabile alla P.A. per tali beni, la responsabilità da custodia, ma solo quella ex art. 2043 c.c., avrebbe rappresentato un ingiustificato privilegio per l'amministrazione e, di riflesso, un ingiustificato trattamento deteriore per gli utenti danneggiati, viceversa, l'applicazione dell'art. 2051 c.c. si presta ad una migliore salvaguardia ed ad un migliore bilanciamento degli interessi in gioco, in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico ed al sentire sociale*

Alla luce di questa nuova prospettiva, continua la Corte, l'orientamento precedente, che applicava l'art. 2043 c.c., è stato espressamente definito da questa Corte "obsoleto" e "superato". Ormai, è stata definitivamente abbandonata la tradizionale ricostruzione di favore per la P.A. con titolo di responsabilità ex art. 2043 c.c., sostituendosi il richiamo alla responsabilità custodiale ex art. 2051 c.c.

Questo il dicum della Cassazione

Ed ancora, nella sentenza n. 783 del 15.1.2013 la S.C. conferma tale principio, ritenendo ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 a carico dell'ente pubblico la sussistenza di un rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere dovere di intervento su di essa, che compete al proprietario o anche a colui che con essa si trovi in una relazione di possesso o detenzione.

Tale tipologia di responsabilità viene esclusa solamente dal caso fortuito, il cui onere probatorio incombe certamente alla P.A.

Causa fortuito che nella fattispecie non può certamente dirsi esistente, tanto meno abnorme può considerarsi la condotta posta in essere dal danneggiato (manovra di retromarcia) tale da interrompere il nesso causale

Se questo è il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, allora appare ormai anacronistico il richiamo al concetto di insidia e trabocchetto, come pure ritenuto da controparte, la quale richiama orientamenti giurisprudenziali ritenuti obsoleti, e certamente non più al passo con i recenti indirizzi giurisprudenziali, che come detto, riconducono la fattispecie nell'alveo di applicabilità dell'art. 2051 c.c., che come detto, non fa riferimento al concetto di pericolo occulto – insidia e/o trabocchetto

Peraltro, come sopra ampiamente dibattuto, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, e necessita per la sua configurabilità il mero rapporto eziologico tra cosa ed evento (Cass. 24.2.2011 n. 4476). La difesa del Comune, pertanto, si è limitata ad una generica contestazione dell'altrui pretesa, ma non ha minimamente provato la sussistenza di un caso fortuito in ordine al verificarsi del sinistro, quali per esempio, a titolo meramente esemplificativo, una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa, che non potrebbe essere oggetto di un intervento tempestivo e risolutivo per mancanza di tempo strettamente necessario a provvedervi, nonostante l'attività di vigilanza e controllo a tal fine proposte

Anzi, le ritrazioni fotografiche prodotte nel fascicolo di parte attrice evidenziano lo stato di degrado e di totale abbandono in cui versa(va) il luogo ove si è verificato il sinistro, solo con colpevole ritardo successivamente riparato.

In buona sostanza il Comune di Alcamo, per sottrarsi a responsabilità, avrebbe dovuto dedurre e dimostrare di avere adottato tutte quelle misure idonee ad evitare qualsiasi fonte di danno a carico degli utenti della strada, e che il sinistro si verificò per un fatto eccezionale, non prevedibile, oppure per un comportamento abnorme da parte dell'utente della strada.

Prova che nello specifico è stata fornita dal convenuto.

Tanto meno può dirsi che effettuare una manovra di retromarcia in un tratto stradale in pieno centro cittadino comportamento abnorme dell'utente della strada, si da eliminare la responsabilità custodiale ex art 2051 c.c. incumbente sul Comune di Alcamo

Ed ancora, riprendendo l'insegnamento della Suprema Corte, nel caso di buche o altre difformità su strade all'interno del perimetro urbano, è stato sostenuto che la P.A. ha sempre la possibilità di custodia, per cui non è ammissibile la prova contraria sul punto (Cass. 6/7/2006 n. 15384 GDP Alcamo Granozzi n. 223/2012). Secondo tale pronuncia "figura sintomatica della possibilità dell'effettivo controllo di una strada del demanio stradale comunale è che la stessa si trovi all'interno della perimetrazione del centro abitato (L. 17 agosto 1942 n. 1150 e succ. mod. DPR 6 giugno 2001 n. 380, art. 9 Dlgs 30 aprile 1992 n. 285 art. 4). Infatti, "la localizzazione della strada all'interno di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione, e più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del Comune, denotano la possibilità di un effettivo controllo e vigilanza della zona, per cui sarebbe arduo ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale" (Cass. Sez. III n. 20427/2008).

Ed ancora. " la zonizzazione comporta per il Comune un maggiore grado di possibilità di sorveglianza e di controllo sui beni stradali, con conseguente responsabilità del Comune per i danni da esso cagionato, salvo il ricorso al caso fortuito" (Cass. 2/12/2008 23.1 2009 n 1691).

Orbene, non vi è dubbio che la Piazza Pittore Renda trovi all'interno dell'abitato di Alcamo, peraltro in una zona di forte traffico veicolare e pedonale

Evidente, quindi, che il Comune di Alcamo non possa sottrarsi a responsabilità per il dovere di custodia sullo stesso incumbente.

- **In subordine, responsabilità del Comune di Alcamo ex art. 2043 c.c.**

In subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudice di Pace non dovesse aderire a tale ricostruzione, la responsabilità dell'ente territoriale convenuto va inquadrata nell'alveo dell'art 2043 c c

Ma a ben vedere anche in siffatta ipotesi è evidente la responsabilità del Comune di Alcamo, stante che, da quanto appreso dalle risultanze istruttorie la buca non era preventivamente segnalata dal Comune di Alcamo, né da cartelli stradali, né da luci lampeggianti, tanto meno la sconnessione era visibile in quanto ricoperta d'acqua. Anche sotto tale profilo, pertanto, si impone la condanna del Comune di Alcamo per i danni materiali occorsi all'attore.

- **QUANTUM DEBEATUR**

Per quanto concerne l'entità dei danni materiali riportati dall'autovettura dell'attore essi ammontano ad E. 625,76, così come evidenziati dalla fattura di riparazione di pari importo allegata nel fascicolo di parte attrice

A parte andrà risarcito il c.d. danno da fermo tecnico, con liquidazione in via equitativa.

- **CONDANNA ALLE SPESE LEGALI.**

Parte attrice ha certamente diritto ad essere integralmente refusa delle spese legali sostenute onde ottenere il riconoscimento giudiziale della propria pretesa risarcitoria. Ciò in ossequio al principio della soccombenza e della causalità di cui all'art. 91 e 92 c.p.c.

Le spese giudiziali vanno pertanto poste integralmente a carico del Comune di Alcamo nell'importo pari ai massimi tabellari, anche in considerazione dell'intero contegno processuale ed extraprocessuale assunto, per il lasso di tempo intercorso e per il risultato complessivamente raggiunto.

Diversamente parte del costo resterebbe a carico dell'attore – danneggiato, ed il risarcimento verrebbe conseguentemente ridotto, se non addirittura vanificato ed in tale modo verrebbe incoraggiato il comportamento ostruzionistico ed attendista degli enti territoriali, con evidente pregiudizio a carico dei danneggiati.

Pertanto, ci si conclude chiedendo che

PIACCIA ALL' ILLUSTRISSIMO GIUDICE DI PACE

Ritenere e dichiarare che l'incidente per cui è causa meglio descritto nella parte narrativa si è verificato per fatto e colpa imputabile al Comune di Alcamo quale ente gestore e/o proprietario e/o custode del tratto di strada luogo del sinistro per le motivazioni di cui alla narrativa

Conseguentemente, ritenere e dichiarare la responsabilità del Comune di Alcamo per l'insidia e/o trabocchetto rappresentato dalla deformazione del tratto di strada teatro del sinistro, di cui alla narrativa, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero in subordine ex art. 2043 c.c.

Liquidare il danno materiale subito dall'autovettura VW Golf targata CE 208 EP di proprietà di Salvatore Milito nella misura di E. 625,76 ovvero in quell'altra ritenuta conforme a giustizia secondo le risultanze di causa, oltre al danno da fermo tecnico e svalutazione commerciale, in via equitativa.


Condannare, in conseguenza della superiore valutazione, il convenuto Comune di Alcamo in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni come sopra specificati in favore dell'attore, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione delle somme dal sorgere del credito alla data del soddisfo.

Il tutto mantenendo espressamente la domanda entro il limite di E 1032,00

Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre I.v.a. e c p a, con clausola di distrazione in favore dello scrivente procuratore

Alcamo, li

(Avv Fabio Serafino)



6 MAR 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIA
Dott.ssa Caterina Caporice

ORIGINALE

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Comparsa conclusionale

(proc. n. 1081/2013 – G.d.P. avv. E. Granozzi – ud. 03.04.2015)

Per il **COMUNE DI ALCAMO**, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, dott. prof. Sebastiano Bonventre, rappresentato e difeso dall'avvocato
Giovanna Mistretta - convenuto -

C O N T R O

Milito Salvatore rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Serafino
- attore -

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con la presente memoria nel reiterare e confermare tutte le ragioni ed eccezioni articolate e dedotte nella comparsa di costituzione e risposta che qui deve intendersi integralmente richiamata e trascritta oltre a quanto eccepito in sede di precisazione delle conclusioni in data 22.10.2014 giuste note allegate a verbale si precisa e conclude come segue:

Con atto di citazione notificato in data 12.09.2013, il sig. Milito Salvatore ha convenuto in giudizio il Comune di Alcamo per sentirlo dichiarare responsabile del sinistro occorsogli in data 17.12.2011, alle ore 07,30 circa lungo il margine destro della Piazza Pittore Renda di Alcamo (adiacente il Bar Grazia). Più precisamente l'attore sostiene che " *nel ripartire da una sosta lungo il margine destro della Piazza Pittore Renda (adiacente Bar Grazia)*

finiva contro una cunetta che delimita la sede stradale,non segnalata....”.

Per l'effetto richiede il risarcimento del danno subito dal proprio autoveicolo WV Golf targata CE208EP pari ad C. 625,76 e comunque entro il limite di C. 1.032,00.

Si costituiva il convenuto Comune rilevando che l'incidente per cui è causa se mai verificatosi, era comunque da attribuire a totale ed esclusiva responsabilità dello stesso conducente - proprietario o in via subordinata a concorsuale responsabilità fra attore e convenuto, e comunque riportando la quantificazione del danno alla vetustà del veicolo.

Allegava al fascicolo di costituzione una relazione di servizio redatta dai dipendenti, con qualifica di meccanici specializzati sigg.ri Dulcetta Giovanni e Dattolo Baldassare su incarico ricevuto procedevano ad effettuare sui luoghi poi esattamente individuati come teatro del sinistro, (non adiacente bar Grazia ma isolato successivo, riproducendo la manovra che asserisce di avere eseguito il Milito. Dall'esperimento ricavano che: effettivamente sul margine destro della carreggiata c'era una depressione del manto stradale a causa della quale la coppa dell'olio della loro vettura subiva un urto il quale tuttavia non causava alcuna rottura in quanto del tutto assorbito. Quali tecnici specializzati facevano altresì rilevare una illuminante circostanza: ossia **che il cambio che nella Golf VW è posto trasversalmente in alto a sinistra non può essersi danneggiato nelle circostanze descritte.**

In altre parole poteva danneggiarsi la coppa dell'olio, ma non certamente il cambio!!!

Ed ancora dall'esame della fattura n. 188 del 27.12.2011 prodotta agli atti dal sig. Milito a sostegno della richiesta economica avanzata, i meccanici fanno rilevare che l'intervento in essa descritto è "canbio al banco scomposto e ricomposto. Intervento che non riguarda una rottura accidentale del pezzo sostituito (asta cambio ed anello di tenuta) ma una sostituzione dovuta ad usura e vetustà dei pezzi!!!

Altra circostanza, non meno rilevante, che deve essere tenuta in considerazione è quella relativa al fatto che la vettura del sig. Milito non poteva essere posteggiata dove egli indica sia stata posteggiata, in quanto quel tratto di strada è inibito da un divieto di sosta (Ordinanza n. 295 del 06.10.1997).

A tutto questo si aggiunge che, per come fatto rilevare anche in sede di precisazione delle conclusioni, non risulta agli atti che il sig. Milito sia proprietario della vettura per la quale è causa. La mancanza del libretto di circolazione o foglio complementare o atto di acquisto, impedisce che il sig. Milito possa avere riconosciuta la legittimazione attiva alla proposizione della presente azione di risarcimento danno.

Ergo, preliminarmente le richieste del sig. Milito Salvatore devono essere rigettate per mancanza di legittimazione attiva dello stesso. In secondo luogo quanto lamentato è inverosimile che possa essere accaduto per le ragioni tecniche ampiamente provate e derivanti dalla collocazione anatomica del cambio nel veicolo che egli asserisce essere rimasto danneggiato a causa del distivello.

In terzo luogo quanto accaduto se mai lo fosse stato è accaduto per sua esclusiva responsabilità in quanto per le circostanze di tempo e di luogo, per l'orario, le condizioni morfologiche della strada etc. potevano essere evitate non

posteggiando in un luogo inibito da apposita segnaletica o che presentava un dislivello visibile.

L'unica causa dei danni subiti, se mai subiti, è da imputare alla vetustà del veicolo o ad una non adeguata manovra del conducente. Quanto alla misura di risarcimento richiesta essa è eccessiva e comunque non provata, e gli interventi descritti nella fattura prodotta non etiologicamente collegati a rottura accidentale quanto ad usura.

Inoltre non essendo stato prodotto agli atti il libretto di circolazione non è dato sapere quali criteri di stima applicare per un eventuale risarcimento del danno che il G.d.P. volesse riconoscere, nè la percentuale di decurtazione applicabile per l'usura.

Pertanto la richiesta oltre che non provata è eccessiva

L'unica verità emersa dall'escussione del teste indicato dall'attore è che il sig. Savallo il quale avrebbe assistito all'incidente dichiara ***"non sono in grado di precisare quali danni abbia subito la Golf, posso dire che la stessa non potè rimettersi in moto, poiché, come disse il proprietario, si era rotto il cambio"***. E' di palmare evidenza che nulla può aggiungere la dichiarazione del teste a sostegno delle ragioni dell'attore..... Anche perché la rottura del cambio nulla ha a che vedere con la messa in moto del veicolo, il quale se avesse subito davvero i danni indicati ben avrebbe potuto rimettersi in moto, salvo poi non effettuare alcuna manovra per la rottura del cambio. Parti meccaniche e parti elettriche sono ben distinte in qualsiasi tipo di veicolo!

Se il Giudice di P

ace volesse superare i rilievi di inammissibilità sopra indicati in ogni caso si eccepisce che la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha ormai, concordemente statuito che l'utente della strada nei servizi di un bene pubblico non è esonerato dal dovere della diligenza, prudenza, osservanza dei precetti che regolamentano l'uso del bene pubblico. Nel caso di specie il sig. Milito neppure avrebbe potuto posteggiare dove asserisce di avere posteggiato.

Infine e non ultimo, si ritiene applicabile al caso di specie la giurisprudenza la quale approfondisce il tema posto dalla responsabilità individuata dall'art. 2051 c.c. sul punto in cui si afferma che la responsabilità del proprietario / Comune è esclusa solamente dal caso fortuito specifica anche che **“il fortuito” può essere rappresentato anche, con effetto liberatorio, dal fatto del danneggiato** (Cass. Civ. 4476/2001). Quindi, diventa necessario stabilire ed accertare se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato. Corollario della regola individuata dall'art. 2051 è quella dettata dall'art. 1227 c.c. comma 1. Impostazione quest'ultima confermata dalla copiosa giurisprudenza successiva (per tutte Cass. Civ. n. 1310/2012) sul concetto del c.d. "principio di autoresponsabilità" di cui all'art. 1227 c.c.: Ormai la giurisprudenza sull'art. 2051 ha sancito che la conoscenza dei luoghi e la distrazione e/o la non osservanza delle norme, nella fattispecie, del codice della strada, va ad interrompere quel nesso di causalità necessario per addossare la responsabilità dell'evento al Comune di Alcamo (Cass. Civ., sez. III, n. 22684/2013). Quanto sin qui esposto rientra nel c.d. "principio di autoresponsabilità" in base al quale se l'evento dannoso è ascrivibile al fatto e alla colpa esclusiva della persona danneggiata, questa deve

sopportarne le conseguenze negative. Il dedotto trova conforto in un recente intervento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui: *“sia nell'ipotesi che la fattispecie rientri nell'art. 2043 cod. civ. sia che rientri nell'art. 2051 cod. civ., va perciò valutato, l'eventuale comportamento colposo del danneggiato, poiché esso incide sul nesso causale, potendo escluderlo o ridurne l'apporto in relazione ai danni subiti, secondo la regola di cui all'art. 1227 cod. civ., espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso”* (Cass. Civ., sez. III, 08/05/2012, n. 6903).

Fermo restando tutte le superiori eccezioni dalle quali non si recede, nell'ipotesi che Codesto Ill.mo Signor Giudice dovesse propendere per la tesi avversa, il consequenziale accoglimento deve opportunamente bilanciato attribuendo un alto grado di responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro che non può essere valutato non inferiore al 70%.

Questi richiamati principi valgono tanto nell'ipotesi di responsabilità individuata dall'art. 2043 c.c. quanto nelle ipotesi individuate dall'art. 2051 c.c. in cui non è sufficiente che il Giudice accerti il nesso di causalità e la proprietà del bene con esclusione del fortuito, ed applicazione rigorosa del concetto di responsabilità oggettiva, ma, nell'ipotesi del 2051 c.c. deve valutarsi l'eventuale concorso di colpa del danneggiato perché se anche non fosse idoneo e sufficiente ad interrompere e/o escludere il nesso eziologico può comunque aiutare ad individuare un concorso colposo da parte del danneggiato (Cass. Civ. 17377/2007 e id. n. 11127/2008).

Questo comportamento colposo può consistere nell'aver usato del bene senza la normale diligenza necessaria nell'uso di un bene pubblico sottoposto all'uso indiscriminato di tutta la collettività.

In via subordinata ed applicando gli stessi superiori principi e le medesime interpretazioni giurisprudenziali e qualora il Giudice ritenesse sussistenti i superiori presupposti, riconoscere un concorso colposo da parte della conduttore proprio in virtù di queste circostanze. Per tutte queste ragioni

PIACCIA ALL'ILL.MO SIG. GIUDICE DI PACE

In via preliminare ritenere e dichiarare, per tutte le ragioni già ampiamente articolate, il difetto di legittimazione attiva dell'attore per mancanza di prova sulla proprietà del veicolo;

nel merito:

- ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda dell'attore e rigettarla sotto ogni profilo;
- ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo;
- ritenere in toto, di contro, l'imputabilità dell'evento, ex art. 1227 c.c. in capo All'attore c/o in subordine in concorso con esclusione del risarcimento dei danni richiesti e/o riduzione percentuale nella misura di concorso che verrà ritenuta sussistente;
- in via ulteriormente subordinata e nell'eventualità in cui questo Giudice dovesse ravvisare la responsabilità della convenuta Amministrazione per l'incidente de quo ridurre l'importo richiesto scorporando dai preventivi l'IVA perché non dovuta e comunque ridurre l'entità della somma richiesta in

considerazione dello stato di usura del veicolo e della sua data di immatricolazione; Viate le spese.

Alcamo, li 12.03.2015

avvocato Giovanna Mistretta

13 MAR 2015

IL FUNZIONARIO SEGUENTE
Dott.ssa *Caterina Calvaruso*

Prot n 42577 del 5 GIU. 2015
Assegnata al Settore Sec. Tecnica
Il Segretario Generale

5 GIU. 2015



N. 110/15 SENT.
N. REP.
N. 624/15 SENT.

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Giudice di Pace di Alcamo, Avv. Eleonora Granozzi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1081/2013 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2013, promossa da :

- MILITO SALVATORE - nato ad Alcamo il 29-5-1968 (C.F.:MLTSVT68E29A176L), ivi residente nella Via Vito La Rocca n. 188, ed ivi elettivamente domiciliato in Via Massimo D'Azeglio n. 37, presso lo studio dell'Avv. Fabio Serafino che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione

ATTORE

CONTRO

- COMUNE DI ALCAMO - in persona del suo Sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Mistretta giusta procura a margine della comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato in Alcamo, Via Sen. Francesco Parrino n. 51, presso l'Avvocatura Comunale

CONVENUTO

Avente ad oggetto : "condannatorio"

CONCLUSIONI

PER L'ATTORE :

“Piacca al Giudice di Pace,

- ritenere e dichiarare che l'incidente per cui è causa meglio descritto nella parte narrativa si è verificato per fatto e colpa imputabili al Comune di Alcamo quale ente gestore e/o proprietario e/o custode del tratto di strada luogo del sinistro per le motivazioni di cui alla narrativa.

- Conseguentemente, ritenere e dichiarare la responsabilità del Comune di Alcamo per l'insidia e/o trabocchetto rappresentato dalla deformazione del tratto di strada teatro del sinistro, di cui alla narrativa, ai sensi dell'art. 2051 C.C. ovvero in subordine ex art. 2043 C.C.

- Liquidare il danno materiale subito dall'autovettura VW Golf targata CE 208 EP di proprietà di Salvatore Milito nella misura di Euro 625,76 ovvero in quell'altra ritenuta conforme giustizia secondo le risultanze di causa, oltre al danno da fermo tecnico e svalutazione commerciale, in via equitativa.

- Condannare, in conseguenza della superiore valutazione, il convenuto Comune di Alcamo in persona del Sindaco *pro-tempore*, al risarcimento dei danni come sopra specificati in favore dell'attore, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione delle somme dal sorgere del credito alla data del soddisfo.

- Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre IVA, CPA”.

PER IL CONVENUTO COMUNE DI ALCAMO:

“Voglia il Giudice di Pace adito,

- ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attore in quanto non ha provato di essere proprietario del veicolo con la produzione del relativo libretto di circolazione o carta di circolazione dalla quale si possa dedurre tale proprietà ed il conseguente diritto al risarcimento del danno;

- in via subordinata e nel merito:

- ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda dell'attore per tutte le ragioni dettagliatamente esposte nella parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta, oltre che totalmente sfornita di prova sull'*an* e sul *quantum* e rigettarla sotto ogni profilo;

- ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo;

- ritenere *in toto*, di contro, l'imputabilità dell'evento, *ex art. 1227 C.C.*, in capo al sig. Milito Salvatore e/o in ulteriore subordine in concorso con esclusione del risarcimento dei danni richiesti e/o riduzione percentuale nella misura di concorso che verrà ritenuta sussistente;

- in via ulteriormente subordinata e qualora codesto Giudice ritenesse di accogliere in tutto o in parte le richieste dell'attore, ridurre l'ammontare dei danni richiesti riportandoli al danno effettivamente subito e provato ed alla vetustà del veicolo.

Vinte le spese".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 12-09-2013 a ministero Giacalone Nicolò, messo notificatore di questo Ufficio, Milito Salvatore evocava in giudizio il Comune di Alcamo in persona del suo Sindaco *pro-tempore* per sentirlo condannare, ai sensi dell'art. 2051 e/o dell'art. 2043 C.C., al risarcimento dei danni patiti di seguito all'incidente occorsogli in Alcamo alle ore 07,30 circa del 17-12-2011, allorquando, alla guida della propria autovettura VW Golf targata CE 208 EP, nel ripartire da una sosta lungo il margine destro della

Piazza Pittore Ronda (adiacente al Bar Grazia) era finito dentro una buca della cunetta che delimita la sede stradale.

In conseguenza dell'urto si era determinata la rottura del cambio dell'autovettura per la cui riparazione aveva speso Euro 625,76, come da fattura di pari importo che produceva.

Con lettera racc. a.r. del 16-7-2012, aveva chiesto il risarcimento del danno al Comune di Alcamo, responsabile dell'evento quale ente custode e proprietario del tratto di strada teatro del sinistro, ma poiché lo stesso non aveva aderito a tale sua richiesta era stato costretto ad intraprendere il giudizio.

Si costituiva ritualmente il Comune di Alcamo il quale resisteva alla domanda sia nell'*an* che nel *quantum debeatur*. In particolare, avanzava dubbi circa il reale accadimento del fatto storico che, se provato, doveva attribuirsi a fatto e colpa dell'attore che aveva parcheggiato l'autovettura in corrispondenza delle strisce pedonali; inoltre, dalle indagini svolte dai propri tecnici, era emerso che la dinamica descritta in citazione non avrebbe mai potuto cagionare al veicolo i danni lamentati, ossia la rottura del cambio.

Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda e, in via subordinata in caso di suo accoglimento, la riduzione dell'ammontare dei danni richiesti riportandoli al danno effettivamente subito e provato ed alla vetustà del veicolo.

Dichiarato fallito il tentativo di conciliazione, si procedeva all'istruzione della causa mediante l'ammissione dei documenti versati nei fascicoli delle parti e l'escussione di quattro testimoni.

All'esito dell'istruttoria, sulle conclusioni adottate dalle parti in epigrafe trascritte, la causa all'udienza del 03-04-2015 è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'azione, così come proposta e qualificata dall'attore, va correttamente inquadrata nell'ambito della responsabilità per cose in custodia prevista dall'art. 2051 C.C..

Con la sentenza 8 maggio 2012, n. 6903 la Cassazione Civile, Sezione III, riproponendo alcuni dei più recenti ed innovativi principi già dettati in tema di danni da insidie stradali, rappresenta un evidente segnale di consolidamento degli orientati giurisprudenziali in materia, sino a poco tempo addietro molto altalenanti e tali da giustificare una forte incertezza in merito ai criteri da utilizzare nel diritto prtorio nella risoluzione dei casi concreti.

La "stabilizzazione" degli orientamenti, in particolare, emerge sotto un duplice aspetto: il profilo della applicabilità o inapplicabilità dell'art. 2051 C.C. in tema di responsabilità della pubblica amministrazione e, per altro verso, in tema di concorso di colpa del danneggiato.

Sotto il primo profilo, in linea con i principi espressi da Cassazione civile, sez. III, con la sentenza 22-02-2012, n. 2562, la stessa Corte ha confermato che l'art. 2051 C.C. è applicabile in caso di danni derivanti da anomalie del manto stradale in due ipotesi:

- allorché ricorra la possibilità concreta di esercitare la custodia del tratto di strada, possibilità da valutarsi alla stregua di criteri quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano;
- quando sia stata proprio l'attività compiuta dalla P.A. a rendere pericolosa la strada medesima.

In linea con i propri recenti indirizzi, inoltre, la Corte ha sottolineato che la possibilità concreta di esercitare la custodia sul tratto di strada, con conseguente applicabilità dell'art. 2051 C.C., sussiste sempre quando l'evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia.

Ove si verifichi un sinistro a seguito di non corretta manutenzione della strada da parte dell'ente preposto alla tutela, la responsabilità gravante sulla P.A. ai sensi dell'art. 2051 C.C., per l'obbligo di custodia delle strade demaniali, è esclusa ove l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso.

Diversamente opinando, tale comportamento integra soltanto un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale, la responsabilità della P.A. ai sensi dell'art. 1227, primo comma, C.C. (Cass. Civ., Sez. III, 18-04-2012, n. 6065).

Nell'ipotesi in cui il comportamento colposo dell'utente della strada non sia tale da interrompere completamente il nesso di causalità tra la causa del danno e il danno stesso ma, nondimeno, abbia avuto un'efficienza causale, sarà configurabile un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 C.C., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso.

Con recentissima pronuncia, la stessa la Corte ha ribadito che *"l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo commesse alla struttura o alle pertinenze della strada"*

stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o di prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo.

Nel compiere tale valutazione, si deve tener conto che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento di lui viene ad incidere nel dinamismo causale, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.....Se è vero che sussiste una responsabilità del Comune verso i terzi per la custodia e la manutenzione delle strade, è altrettanto vero che vi è un dovere dei terzi di uso corretto e responsabile dei manufatti in custodia, soprattutto per quanto concerne i rischi creati da situazioni contingenti quali le condizioni atmosferiche" (Cass. Civ.

892. III, 13-01-2015, n. 287).

Ciò premesso, nel caso di specie le circostanze dell'incidente come descritte nell'atto introduttivo del giudizio hanno trovato puntuale riscontro nelle dichiarazioni del teste Savallo Leonardo che, escusso all'udienza del 12-05-2014, ne ha confermato la dinamica come descritta in citazione, nonché la mancanza di segnalazione della buca non visibile perché colma di acqua, ed ha precisato - sulla scorta delle ritrazioni fotografiche che gli sono state mostrate - che la buca in questione non era proprio adiacente all'ingresso del Bar Grazia, ma un po' più avanti, poco prima dell'incrocio con la via Pia Opera Pastore, e l'ha indicata apponendo una crocetta sulla foto n. 2 allegata al fascicolo di parte attrice.

Il teste, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha aggiunto che la buca è stata riparata dal Comune solo di recente.

L'esatta ubicazione della buca emerge anche dalle testimonianze dei testi di parte convenuta, geometri Di Blasi Maria e Cusumano Gaetano, che hanno effettuato il sopralluogo per conto del Comune di Alcamo i quali rinvennero la buca non nel luogo - a loro dire - indicato in citazione, bensì poco più avanti, quasi all'angolo con la Via Pia Opera Pastore. Così il teste Cusumano: *"riconosco nella foto allegata al fascicolo di parte attrice che mi viene mostrata il dissesto della cunetta che era allegata alla richiesta di risarcimento"*.

Ebbene, giova osservare che in citazione l'attore non afferma che la buca si trovava davanti l'ingresso del Bar Grazia, ma di esservi finito *"dopo essere ripartito da una sosta lungo il margine destro di Piazza Pittore Renda, adiacente al Bar Grazia"*.

Osservando le foto prodotte dal convenuto Comune, si nota un segnale di divieto di sosta con rimozione, ma tale segnale è ubicato nel tratto immediatamente precedente al dislivello della cunetta e non è ripetuto subito dopo laddove insiste, sulla destra, una traversa; pertanto, deve concludersi che nel tratto compreso tra la traversa e l'incrocio con la Via Pia Opera Pastore, nessun segnale di divieto esisteva.

Allora, era onere del Comune convenuto dimostrare che il fatto si verificò in assenza di ogni sua colpa, nonostante avesse adottato tutte le cautele necessarie ad evitarlo, in conseguenza di un fatto fortuito; dimostrazione, questa, che non è stata fornita.

Poiché l'attore stava utilizzando la strada in modo conforme alla sua destinazione e che il dissesto aveva le caratteristiche della non prevedibilità e

della non visibilità che integrano l'insidia stradale, non si può ritenere che la sua condotta sia stata la causa del danno, dovendosi invece affermare che l'incidente derivò proprio dalla irregolarità del manto stradale; inoltre, anche se l'attore non fosse ripartito dopo una sosta ma avesse percorso quel tratto di strada in marcia continua, l'incidente si sarebbe ugualmente verificato.

Dovendo, quindi, escludersi che l'attore abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, il Comune di Alcamo è tenuto a risarcirlo per l'intero dei danni subiti.

In ordine al *quantum*, i danni subiti dalla W. Golf eziologicamente riconducibili all'occorso sinistro (teste Savallo: "*non sono in grado di precisare quali danni abbia riportato la Golf, comunque posso dire che la stessa non poté rimettersi in moto*") - a nulla rilevando in contrario, perché del tutto privo di efficacia probatoria, l'esperimento svolto dai tecnici comunali in assenza di contraddittorio - si liquidano in Euro 625,76 come da fattura n. 188 del 27-12-2011 della SELAR in atti.

Stante, però, la vetustà del veicolo che dalla copia della carta di circolazione risulta essere stato immatricolato in data 19-06-2003, la suddetta somma deve essere decurtata del 30%, ossia di Euro 187,72.

Residuano Euro 438,04, oltre agli interessi legali da calcolarsi su detta somma rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla data del fatto (17-12-2011) al saldo effettivo.

Le spese processuali che si liquidano come in dispositivo seguono la soccombenza.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando in primo grado, in sulla domanda avanzata da Milito Salvatore contro il Comune di Alcamo con atto di citazione notificato il 12-09-2013, così provvede:

A) dichiara il convenuto Comune di Alcamo in persona del Sindaco *pro-tempore* responsabile, *ex art. 2051 C.C.*, dell'incidente occorso all'attore in data 17-12-2011.

B) Per l'effetto, condanna il convenuto Comune di Alcamo in persona del suo Sindaco *pro-tempore* al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro 438,04, oltre agli interessi legali da calcolarsi su detta somma rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla data del fatto (17-12-2011) al saldo effettivo..

C) Condanna, altresì, il Convenuto Comune di Alcamo, in persona del suo Sindaco *pro-tempore* al pagamento delle spese processuali che liquida, *ex Decreto Ministero Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55*, in complessivi Euro 365,86 di cui Euro 40,86 per spese esenti ed Euro 325,00 per competenze così determinate: fase di studio, Euro 65,00; fase introduttiva, Euro 65,00; fase istruttoria, Euro 65,00; fase decisoria, Euro 130,00, oltre IVA, CAP e rimborso spese forfetario, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetario del 15%, come per legge.

Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Alcamo, oggi 02 Maggio 2015.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

DELLA CANTIERA - SPECIMINE

04 MAG 2015

IL CANCELLIERE

Francesco Vullaggio

10

Il Giudice di Pace





UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

N. 1081/2013 R.G

N° 135/M. Cond.

Processo verbale della prima udienza di trattazione della causa

tra

MILITO SALVATORE

e

COMUNE DI ALCAMO

OGGETTO: Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno.

L'anno 2014 (duemilaquattordici) addi 05 (cinque) del mese di Febbraio nell'ufficio suddetto, davanti al Dott. GRANOZZI ELEONORA è comparso

L'Avv. Sergio per parte della e l'Avv. S. Borghese di protezione dell'Avv. Napolitano per il Comune di Alcamo. L'Avv. Sergio ha presentato contestato il contenuto della Comparsa ovvero parte del tutto costituito di imputazione in fatto ed in diritto. Il riguarda ruberie che lo stato dei luoghi del posto lo cui il sig. è rimasto infortunato. In sede pertanto nell'omissione dei mezzi istruttori articolati in categoria l'Avv. Borghese

adesso i un convegno in
rispetto e nella forma. In
mezz'ora - in articolato
di 1/2

che viene tenuto il Festival di Conoscenza
Anche i documenti venuti in questi due
settimane sono venuti con Severio
completo in tutti i rapporti articolati in 1/2
di ricerca per il capitolo E. "a parte della
notte del cambio" - Anche, nella parte
con i verti Curatori. Per la sua parte
in 1/2) articolati in confronto al rispetto
e con il verti de Blav. Merit. Anche per
2) 1/2) articolati in 3/4) 5) articolati nelle stesse
condizioni - dimora in l'adattamento alle
condizioni del 12 maggio 1914, ore 10,30 -

1/2

Il campo del rispetto sono presenti in
Severio per parte della parte produce
intorno al testo e l'ad. di lavoro
in sostituzione della sua. In tutto
per il lavoro di lavoro. In tutto
e presentazioni - chiedono il loro luogo
alla parte di lavoro. Lavoro

- DR: "ne l'ha me do allora guzjo".
 - DR: "Se mai non ricordo il giorno dell'incidente era un giorno fessile".
 - DR: "Non sono in grado di precisare quelli che mi sono giurati le Opole, comunque sono che mi le viene non per dimenticarsi in modo, forse, come si era il poliziano, mi era noto".
- L.P.S.
Savallo Bruno

Stato del conferente

Via ... De Blasi Maria Antonina

... via di ...
De Blasi Maria Antonina
Alcerno il 25-11-1961
Alcerno nella via Sac. Rivolo, 14

- DR: "Sono il presidente del Comitato di Alcerno con la qualifica di presidente".
 - DR: "In merito a quanto mi è stato riferito".
 - DR: "Io ed il collega abbiamo rinvenuto le sue cose nel luogo indicato dall'autore, non più avanti quest'angolo con la via di Opere Sante".
 - DR: "Stavolta al ripulimento del manufatto stradale non sono intervenuti o meno".
- L.P.S.
De Blasi Bruno

[Handwritten signature]

Testi del Cavaliere

Dulente Provencio

... fino.

Casimiro Casero

Alcorno

il 30.08.1963

nella sede "Mazzoni", 36

- DA: "Due dipendenti del Comune di Alcorno con le 'qualità di tecnici' -"
- SA: "Confesso i capitoli n. 1) e 2) articolati in senso di rispetto che mi hanno con." -
- DA: "La polizia non ottiene niente il documento originale. Documenti della storia del luogo antico, come in adiacente al 'San Gerasio' per gli eventi fuori dell'ambito con la Via S. Oreste Paron." -
- SA: "Non ho visto il nostro intervento il documento sia stato riferito" -
- DA: "Riconosco nulla che allegato al 'giudic' di parte oltre che mi viene mostrato, che per quanto alle 'Cunetta' che ne sono allegato alle 'scelte di rinvenimenti' -"
- DA: "Il documento, come emerge dalla stessa foto, era in 'Com. Spadon' delle 'strade' 'fotografate' -"

[Handwritten signature]

... ricevuto

Viene introdotto il teste Dulente Provencio

... d'impegno.

Dulente Provencio

Alcorno

il 28.11.1963

Art. 5) articolo in commento di "Marta" -
- DR: "Sua professionalità al Comune di Alcamo"

d. p. s.
Sintesi
L'Avv. Calvino rinuncia al voto
Baldassarri e l'Avv. Stefano eccetto e
chiede un giudizio conclusivo al
giudice in ordine all'Avv. Calvino -
Il 1.05.14

Amministratore delegato del 17 Settembre
2014 in la prefazione della "Corteo"
Emanuela

E' copia che si rilascia per uso studio
conferenza pubblica a richiesta dell'Avv
Marta Crivello

Alcamo, il 20 MAG 2014

L'Operatore
Adolfo Viscò



A richiesta come in atti, io sottoscritto Messo del Giudice di Pace di Alcamo ho notificato copia del presente atto al Sig. Comune di Alcamo

in persona del Sindaco per mezzo del
per mezzo del Plotto di Lillo

nel sindacato suo domicilio, ivi consegnandola a mani della


Carri Cotroneo

Nella qualita d'impiegato, ivi addetto alla ricezione degli atti tale qualificatosi.

Alcamo, li. 04/06/2015

Alcamo li 04/06/2015

Il Messo del Giudice di Pace di
Alcamo
(Nicola Giacalone)



Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 110/15 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE MILITO SALVATORE C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 1081/13.

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Tecnici:

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;


Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 15/2005.

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo li

Il Dirigente
Settore Servizi Tecnici
Ing. E. A. Parrino



Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico Finanziari:

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta;

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li 21/11/2015

Il Dirigente di Settore

Il Direttore di Settore